

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0299/2003

10 settembre 2003

*

RELAZIONE

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: José María Gil-Robles Gil-Delgado

Dimitris Tsatsos

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	6
MOTIVAZIONE.....	15
PARERE DELLA MINORANZA	24
PARERE DELLA MINORANZA	25
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA.....	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	31
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	34
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	42
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO.....	45
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA	48
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI.....	53
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.....	55
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO.....	62
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE	64
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	68
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	71

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 luglio 2003 il Presidente del Consiglio dell'Unione europea ha consultato il Parlamento a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 del trattato CE sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del PE in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (11047/2003 - 2003/0902 (CNS)).

Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale questione alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito e, per parere, a tutte le commissioni interessate (C5-0340/2003).

Nella riunione del 19 giugno 2003 la commissione per gli affari costituzionali aveva nominato relatori José María Gil-Robles Gil-Delgado e Dimitris Tsatsos.

Dopo un primo scambio di opinioni durante la riunione del 7 luglio 2003, nelle riunioni del 25 agosto e 8-9 settembre 2003 la commissione ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Jo Leinen (vicepresidente), Ursula Schleicher (vicepresidente), José María Gil-Robles Gil-Delgado e Dimitris Tsatsos (relatori), Teresa Almeida Garrett, Anne André-Léonard (in sostituzione di Lone Dybkjær, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Georges Berthu, Guido Bodrato (in sostituzione di Jean-Louis Bourlanges), Jens-Peter Bonde, Elmar Brok (in sostituzione di Luigi Ciriaco De Mita), Giorgio Calò (in sostituzione di Paolo Costa, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Maurice Dehousse, Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Olivier Duhamel, Gerhard Hager, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sir Neil MacCormick (in sostituzione di Monica Frassoni), Hanja Maij-Weggen, Luís Marinho, Hans-Peter Martin, Gérard Onesta, Jacques F. Poos (in sostituzione di Enrique Barón Crespo), Reinhard Rack (in sostituzione di Daniel J. Hannan), José Ribeiro e Castro (in sostituzione di Mariotto Segni) e Konrad K. Schwaiger (in sostituzione di Lord Inglewood).

Dopo aver proceduto alla votazione del testo nel suo insieme, Georges Berthu e José Ribeiro e Castro hanno dichiarato la loro intenzione di presentare un parere di minoranza ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento, allegato alla motivazione.

I pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia,

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, nonché della commissione per le petizioni sono allegati. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport hanno deciso rispettivamente il 2 luglio 2003 e l'8 luglio 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 10 settembre 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione in Conferenza intergovernativa (CIG) (11047/2003 - C5-0340/2003 - 2003/0902(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea in merito alla convocazione di una Conferenza intergovernativa (CIG) per esaminare le modifiche da apportare ai trattati su cui si fonda l'Unione (11047/2003 - C5-340/2003),
- visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa¹ elaborato dalla Convenzione sul futuro dell'Europa,
- vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e sul futuro dell'Unione europea²,
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sul processo costituzionale e sul futuro dell'Unione³,
- viste le sue risoluzioni del 16 maggio 2002 sulla distribuzione delle competenze⁴, del 14 marzo 2002 sulla personalità giuridica dell'Unione⁵, del 7 febbraio 2002 sul ruolo dei parlamenti nazionali⁶ e del 14 gennaio 2003 sul ruolo delle regioni nella costruzione europea⁷,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna

¹ GU C 169 del 18.07.2003, pag. 1.

² GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.

³ GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 310.

⁴ GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 491.

⁵ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 594.

⁶ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322.

⁷ P5_TA (2003)0009.

e le pari opportunità e della commissione per le petizioni (A5-0299/2003),

considerando che

- A. i cittadini, i parlamenti, i governi, i partiti politici - tanto nel contesto degli Stati membri quanto in quello europeo - nonché le istituzioni dell'Unione hanno diritto a partecipare al processo democratico di elaborazione della Costituzione per l'Europa; il Parlamento europeo procede quindi, con la presente risoluzione, a una valutazione in merito al progetto di trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione sul futuro dell'Europa,
- B. i preparativi in merito allo svolgimento e soprattutto i risultati della Conferenza di Nizza hanno definitivamente dimostrato che il metodo intergovernativo per la revisione dei trattati dell'Unione ha raggiunto i propri limiti e che negoziati puramente diplomatici non sono in grado di fornire soluzione ai bisogni di un'Unione europea costituita da 25 Stati membri,
- C. la qualità dei lavori della Convenzione sulla preparazione del progetto di Costituzione e la riforma dei trattati giustifica pienamente la decisione del Consiglio europeo di Laeken di rinunciare al metodo intergovernativo con l'adozione della proposta del Parlamento relativa all'istituzione di una Convenzione costituzionale; il risultato della Convenzione, nella quale i rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali hanno svolto un ruolo centrale, dimostra che il metodo del dibattito aperto in seno alla Convenzione di gran lunga migliore del metodo, finora applicato, delle Conferenze intergovernative a porte chiuse,
- D. pretende di essere coinvolto in modo attivo e continuo non solo nella Conferenza intergovernativa, ma anche nelle fasi future del processo costituzionale,
- E. sono stati effettuati progressi importanti dalle proposte della Convenzione, ma che le nuove disposizioni dovranno essere verificate in relazione alle sfide presentate all'Unione ampliata; il metodo della Convenzione dovrebbe applicarsi per tutte le future revisioni,
- F. la Convenzione sul futuro dell'Europa, come pure la Convenzione precedente per la Carta dei diritti fondamentali, hanno dato inizio a una nuova fase per l'Unione europea, durante la quale quest'ultima consoliderà il suo ordinamento giuridico nella forma di una Costituzione, vincolante per i suoi Stati e i suoi cittadini, sebbene l'approvazione finale della Costituzione assumerà la forma di un trattato internazionale,
- G. nonostante il gran numero di opinioni in origine diverse dei partecipanti alla Convenzione, un'ampia maggioranza di tutte e quattro le componenti della Convenzione, compresa quella del Parlamento, ha appoggiato la proposta finale della Convenzione, che si basa pertanto su un nuovo e largo consenso, anche se non sono state soddisfatte tutte le richieste del Parlamento per quanto attiene a democrazia, trasparenza ed efficienza dell'Unione europea; rimettere in discussione gli importanti compromessi raggiunti in seno alla Convenzione non soltanto pregiudicherebbe i progressi compiuti dalla Convenzione per rifondare l'Unione su una base costituzionale più efficiente e democratica, ma sovvertirebbe altresì l'intero metodo della Convenzione,

- H. il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa dovrà essere valutato sulla base dei seguenti criteri:
- a. il rispetto del mantenimento della pace, della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, della giustizia sociale, della solidarietà e della coesione, tutti aspetti che non possono mai essere considerati come realizzati, ma che devono sempre essere soggetti a una verifica del valore contenutistico e conquistati nell'ambito degli sviluppi storici e nel corso di generazioni;
 - b. il rispetto del carattere di unità nella diversità dell'Unione europea;
 - c. la conferma della natura unica e della duplice legittimità dell'Unione derivante dai suoi Stati e dai suoi cittadini;
 - d. il rispetto del mantenimento del principio dell'equivalenza tra gli Stati e dell'equilibrio interistituzionale, che garantisce la duplice legittimità dell'Unione europea;
 - e. l'efficienza nel far fronte a un'Unione a venticinque o più Stati membri, rafforzando al contempo il funzionamento democratico delle sue istituzioni;
 - f. lo sviluppo di un sistema di valori con radici culturali, religiose e umanistiche che, al di là di un mercato comune e nel contesto di un'economia sociale di mercato, persegua il miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei e della società in generale nonché la crescita economica, la stabilità e la piena occupazione, la promozione dello sviluppo sostenibile e una migliore attuazione della cittadinanza europea;
 - g. il rafforzamento della legittimità politica tra i cittadini dell'Unione e mediante i partiti politici europei;
 - h. il dispositivo costituzionale nella sua globalità che dovrebbe portare a riaffermare la credibilità politica dell'Unione europea e il suo ruolo rafforzato sul fronte interno e all'estero,
1. plaude ai progressi nell'ambito dell'integrazione europea e dello sviluppo democratico rappresentati dalla "Costituzione per l'Europa" proposta dalla Convenzione, da istituire mediante un adeguato trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, dato che tale testo esprime la volontà politica dei cittadini europei e degli Stati membri in modo solenne ed esaustivo;
 2. rileva con soddisfazione che il progetto di costituzione ha sancito in larga misura i valori, gli obiettivi, i principi, le strutture e le istituzioni del patrimonio costituzionale europeo e ha notevolmente elevato la qualità costituzionale del progetto mantenendo nel contempo la capacità di un continuo sviluppo;
 3. accoglie con favore l'inclusione dei simboli dell'Unione nel progetto di Costituzione;

Tappe importanti per un'Unione europea più democratica, più efficace e più trasparente

Democrazia

4. accoglie con grande favore l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali quale parte integrante e legalmente vincolante della Costituzione (parte II) e sottolinea l'importanza della dignità delle persone e dei diritti fondamentali in quanto elementi centrali di un'Unione civica, sociale e democratica;
5. giudica positiva l'elezione del Presidente della Commissione europea da parte del Parlamento europeo, e sottolinea che costituisce in ogni caso un importante progresso verso un migliore sistema di democrazia parlamentare a livello europeo;
6. riconosce le possibilità di una maggiore partecipazione dei cittadini europei e delle parti sociali e, in particolare, dell'introduzione dell'Iniziativa legislativa dei cittadini;
7. considera importante il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali nell'ambito delle attività dell'Unione;
8. appoggia i parlamenti nazionali nei loro sforzi volti a svolgere in modo più efficiente il loro compito di guidare e controllare i rispettivi governi quali membri del Consiglio dell'Unione, il che costituisce il modo efficace per garantire la partecipazione dei parlamenti nazionali all'attività legislativa dell'Unione e per definire le politiche comuni;
9. invita la sua commissione competente a organizzare riunioni congiunte con rappresentanti dei parlamenti nazionali al fine di seguire e valutare i lavori della Conferenza intergovernativa;

Trasparenza

10. giudica di fondamentale importanza che l'Unione acquisisca un'unica personalità giuridica e che la struttura dei pilastri sia formalmente scomparsa, anche se il metodo comunitario non si applica pienamente a tutte le decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché di giustizia e affari interni;
11. accoglie con favore l'introduzione di una gerarchia degli atti giuridici dell'Unione e la semplificazione di questi ultimi nonché il riferimento esplicito al primato della Costituzione e del diritto dell'Unione rispetto alle legislazioni degli Stati membri;
12. riconosce i passi compiuti verso una maggiore trasparenza e una più chiara suddivisione in categorie per quanto riguarda le competenze degli Stati membri e dell'Unione, con il mantenimento di un certo grado di flessibilità per consentire futuri adeguamenti in un'Unione in evoluzione, con venticinque o più Stati membri;
13. accoglie con favore la separazione del trattato Euratom dalla struttura giuridica della futura Costituzione; invita la CIG ad indire una conferenza per la revisione del trattato al fine di abrogare le disposizioni obsolete ed antiquate del trattato, segnatamente per quanto riguarda la promozione dell'energia nucleare e la mancanza di procedure decisionali democratiche;

14. si compiace del fatto che il Presidente della Convenzione europea abbia accettato di redigere l'intero testo della Costituzione in un linguaggio neutro sotto il profilo del genere e invita la Conferenza intergovernativa a far apportare al più presto le necessarie modifiche redazionali al progetto di Costituzione;

Efficienza

15. si compiace della nuova "procedura legislativa", destinata a diventare la norma, quale progresso fondamentale verso la legittimità democratica delle attività dell'Unione e aumento dell'efficienza decisionale; riconosce questa notevole estensione della codecisione e sottolinea che essa dovrà essere portata avanti ulteriormente;

16. attribuisce grande importanza all'estensione della votazione a maggioranza qualificata nell'attività legislativa in seno al Consiglio e accoglie con favore il miglioramento del sistema, pur sottolineando la necessità in futuro di ulteriori estensioni della votazione a maggioranza qualificata o del ricorso alla votazione a maggioranza qualificata speciale, fatte salve le possibilità previste dall'articolo I-24, paragrafo 4 del progetto di Costituzione;

17. sottolinea che il Parlamento europeo deve essere l'istanza parlamentare competente in materia di PESC e PESD, nella misura in cui queste rientrano nelle competenze dell'UE;

18. si compiace che il progetto di Costituzione apporti alcuni altri miglioramenti importanti nel processo decisionale e di definizione delle politiche, quali:

- il fatto che l'Unione ha adesso acquisito una più chiara identità sociale derivante dai suoi valori e obiettivi, sottolineando tra l'altro l'importanza non solo della parità di genere e della non discriminazione ma anche dello sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale,
- sebbene non nella qualità di un Consiglio legislativo del tutto distinto, il Consiglio legislativo e affari generali si riunirà in futuro sempre in pubblico nell'esercizio dei suoi compiti legislativi,
- l'estensione della votazione a maggioranza qualificata e della codecisione segnatamente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'estensione del sistema generale di giurisdizione della Corte di giustizia europea alla giustizia e agli affari interni,
- il fatto che per gli accordi internazionali e la politica commerciale comune sia ora necessario, in linea generale, il parere conforme del Parlamento europeo,
- le disposizioni sulla trasparenza e l'accesso ai documenti, la semplificazione delle procedure legislative e non legislative, l'utilizzazione di un linguaggio normalmente compreso dai cittadini,
- l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nell'ambito del bilancio e l'estensione della codecisione alla politica agricola comune e

alla politica della pesca,

- l'introduzione di un programma strategico pluriennale dell'Unione,
- il riconoscimento della crescente importanza della dimensione regionale per l'integrazione europea,
- la modifica delle norme concernenti l'accesso alla Corte di giustizia,
- le disposizioni sui regolamenti delegati adottati dalla Commissione con diritti di "call-back" per il Parlamento e il Consiglio,
- la disposizione in base alla quale i paesi che hanno attuato una cooperazione rafforzata possono introdurre, tra essi stessi, la votazione a maggioranza qualificata laddove l'unanimità sia altrimenti stabilita dal progetto di Costituzione e adottare la procedura legislativa laddove si applicherebbero normalmente altre procedure;

19. sottolinea la clausola di solidarietà nella lotta contro il terrorismo e la possibilità della cooperazione strutturale in materia di politica di sicurezza e di difesa, nel rispetto degli obblighi dell'Alleanza;

Aspetti che richiedono un ulteriore monitoraggio in fase di attuazione

20. ritiene che l'elezione del Presidente del Consiglio europeo non potrà risolvere di per sé tutti gli attuali problemi di funzionamento di questa istituzione e potrebbe determinare conseguenze imprevedibili sull'equilibrio istituzionale dell'Unione; osserva il ruolo del Presidente deve essere strettamente limitato a quello di una presidenza, al fine di evitare eventuali conflitti con il Presidente della Commissione o il Ministro per gli Affari esteri dell'Unione e di non mettere a repentaglio il loro status o usurpare, in alcun modo, il ruolo della Commissione nella rappresentanza esterna, nell'iniziativa legislativa, nell'attuazione esecutiva o nell'amministrazione;
21. sottolinea che le disposizioni concernenti le presidenze delle formazioni del Consiglio dei ministri diverse dal Consiglio Affari esteri rinviando i dettagli ad una decisione successiva, che dovrebbe essere attentamente esaminata, tenendo conto del requisito della coerenza, dell'efficienza e della responsabilità, nonché della necessità di trattare il problema della presidenza degli organismi preparatori del Consiglio;
22. accoglie positivamente la soppressione del collegamento tra la ponderazione dei voti in sede di Consiglio e la distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo, istituito nel Protocollo allegato al trattato di Nizza sull'allargamento dell'Unione europea; appoggia il sistema stabilito nel progetto di Costituzione per quanto riguarda la futura composizione del Parlamento europeo e propone che venga attuato senza indugio in quanto si tratta di un elemento fondamentale per l'equilibrio globale tra gli Stati in seno alle varie istituzioni;
23. ritiene che la creazione di un ministro per gli Affari esteri dell'Unione rafforzerà la visibilità e la capacità d'azione dell'Unione sullo scenario internazionale, ma sottolinea che è indispensabile che il ministro per gli Affari esteri dell'Unione sia appoggiato da

un'amministrazione congiunta in seno alla Commissione;

24. suggerisce che il Mediatore europeo, che è eletto dal Parlamento europeo, e i mediatori nazionali propongano eventualmente un sistema più esaustivo di rimedi extragiudiziali in stretta cooperazione con la commissione per le petizioni del Parlamento europeo;
25. ritiene che la Conferenza intergovernativa dovrebbe stabilire l'abrogazione, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei deputati adottato dal Parlamento europeo il 4 giugno 2003, degli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti dell'assemblea a suffragio universale diretto;
26. si compiace dell'introduzione della clausola relativa alla "passerella", che consente al Consiglio europeo di decidere di ricorrere alla procedura legislativa ordinaria ove sia prevista l'applicazione di procedure speciali, previa consultazione del Parlamento europeo e informazione delle autorità nazionali;
27. reputa che, nel quadro della procedura di bilancio, il PE debba mantenere i diritti di cui dispone attualmente e che le sue competenze non debbano essere indebolite; ritiene che il potere parlamentare di approvazione del quadro finanziario pluriennale presupponga, per essere esercitato in modo soddisfacente, la rapida apertura di un negoziato interistituzionale, al di là della Conferenza intergovernativa, sulla struttura di tale quadro e la natura dei vincoli che graveranno sulla procedura di bilancio, fermo restando che il quadro finanziario pluriennale deve lasciare all'autorità di bilancio significativi margini di manovra in occasione della procedura annuale;
28. esprime la sua preoccupazione in merito alle risposte insoddisfacenti a talune questioni fondamentali che erano state chiaramente indicate in precedenti risoluzioni del Parlamento europeo quali:
 - l'ulteriore consolidamento della politica di coesione economica e sociale, un più stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in vista di una governance economica efficace, e una più esplicita integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche dell'Unione,
 - la nomina dei membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado mediante una votazione a maggioranza qualificata e con il parere conforme del Parlamento europeo,
 - la soppressione dell'unanimità in seno al Consiglio in ordine a taluni settori importanti, tra cui segnatamente la politica estera e di sicurezza comune (almeno per quanto riguarda le proposte presentate dal ministro per gli Affari esteri dell'Unione con il sostegno della Commissione) e alcuni ambiti della politica sociale;
29. ritiene che la soluzione proposta nel progetto di Costituzione per quanto riguarda la Commissione costituisca un importante elemento del compromesso istituzionale globale; auspica che la riforma della Commissione europea non indebolisca il suo carattere collegiale o crei discontinuità; ritiene che l'aumento dei poteri del Presidente della

Commissione sia sufficiente a garantire un efficiente lavoro di detta istituzione; deplora il fatto che il sistema previsto renda difficile mantenere una buona Commissione europea per un secondo mandato;

Valutazione generale

30. rileva che, poiché il progetto di Costituzione elaborato dalla Convenzione rappresenta il risultato di un ampio consenso democratico che coinvolge il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione, esso esprime la volontà dei cittadini che non saranno rappresentati in seno alla CIG;

31. accoglie con favore la disposizione secondo cui il Parlamento europeo ha ora anche il diritto di proporre modifiche costituzionali e dovrà inoltre dare la propria approvazione a qualunque tentativo di modificare la Costituzione senza convocare una Convenzione, esercitando in tal modo un controllo de facto sull'uso di questo nuovo strumento di revisione costituzionale;

deplora tuttavia che l'unanimità degli Stati membri e la ratifica dei Parlamenti nazionali saranno ancora necessarie per consentire l'entrata in vigore persino di modifiche costituzionali di lieve importanza;

deplora fortemente che l'approvazione del Parlamento europeo non sia sistematicamente prevista per l'entrata in vigore di nuovi testi costituzionali adottati;

32. decide che il risultato dei lavori della Convenzione, nonostante taluni limiti e contraddizioni, debba essere approvato, in quanto esso rappresenta uno storico passo verso un'Unione europea più democratica, efficiente e trasparente;

33. ritiene che, alla luce dell'esperienza di due Convenzioni, questo metodo garantisca legittimità democratica e assicuri trasparenza e partecipazione attraverso i suoi meccanismi di lavoro; reputa tuttavia, in vista di future revisioni, che potrebbe essere utile prevedere l'elezione del presidium della Convenzione da parte della Convenzione stessa;

Convocazione della Conferenza intergovernativa e processo di ratifica

34. approva la convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) per il 4 ottobre 2003;

35. sollecita la CIG a rispettare il consenso raggiunto dalla Convenzione per evitare negoziati sulle fondamentali decisioni raggiunte dalla Convenzione e ad approvare il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa senza alterare il suo equilibrio di base nel tentativo di potenziarne la coerenza;

36. chiede ai partiti politici – a livello sia degli Stati membri, sia europeo –, alle associazioni rappresentative e alla società civile di riflettere in modo esaustivo non solo sul risultato della Convenzione europea, ma anche sulle posizioni del Parlamento europeo quali espresse nella presente risoluzione;

37. si compiace profondamente delle garanzie fornite dalla Presidenza italiana secondo cui il Parlamento europeo sarà strettamente e continuamente coinvolto nella CIG a entrambi i livelli, di capi di Stato o di governo e di ministri degli Affari esteri, e ne appoggia l'intenzione di chiudere la Conferenza entro il dicembre 2003;
38. ritiene che il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa debba essere sottoscritto da tutti i venticinque Stati membri il 9 maggio 2004, subito dopo l'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione;
39. ritiene che tutti gli Stati dovrebbero indire referendum in merito al progetto di Costituzione se consentito dalla loro Costituzione, organizzandoli, se possibile, lo stesso giorno delle elezioni europee;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, che costituisce il suo parere sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai capi di Stato o di governo e ai parlamenti degli Stati membri, di quelli in via di adesione e dei paesi candidati.

MOTIVAZIONE

La strada verso una Costituzione europea

Il dibattito costituzionale europeo ha una storia di alti e bassi. Il Parlamento europeo è stato sempre uno dei partecipanti più attivi a questo dibattito, come dimostrano il progetto di costituzione Spinelli del 1984 e la relazione Herman del 1994. Nel 2000 alcuni capi di Stato e ministri degli esteri hanno rilanciato le deliberazioni costituzionali, ponendo ancora una volta in risalto l'esigenza di conferire maggiore efficacia e trasparenza ai meccanismi decisionali dell'Unione e di sottolineare i vari elementi a carattere costituzionale dei trattati. Dal canto suo la Corte di giustizia ha statuito in numerose occasioni che, presi nel loro insieme, i trattati rappresentano una "carta costituzionale" dell'Unione. Attraverso i trattati disponiamo quindi già di una sorta di costituzione, ma questa costituzione è frammentata, senza nome, illeggibile e invisibile. Nel chiedere l'adozione di una Costituzione che sostituisca gradualmente i trattati si mira ad adeguare maggiormente sia la terminologia che i testi alla realtà giuridica.

Grazie alle citate dichiarazioni politiche dei dirigenti politici nazionali, formalizzate poi nella dichiarazione di Laeken in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2001, la domanda "L'Unione europea ha bisogno di una Costituzione?", che era una questione alquanto controversa per gli specialisti e i responsabili politici dell'Unione europea, si trova ora al centro dell'evoluzione istituzionale. La dichiarazione di Laeken la presentava ancora come una questione aperta ("infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino [dei trattati] non debbano portare, a termine, all'adozione nell'Unione di un testo costituzionale. Quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale?"), ma la inseriva sotto il titolo "La via verso una Costituzione per i cittadini europei". Il lavoro della Convenzione sull'avvenire dell'Europa, anch'essa creata a Laeken, ha dato una risposta importante al quesito posto in quell'occasione.

Dalle prime elezioni dirette del 1979 il Parlamento ha sempre appoggiato la costituzionalizzazione dell'ordine europeo: una riaffermazione moderna e illuminata dei suoi obiettivi fondamentali, una rinnovata dichiarazione dei valori condivisi, una definizione dei diritti e responsabilità delle istituzioni, delle loro interazioni e dell'equilibrio dei poteri della governance europea, fondata sulla democrazia, lo stato di diritto e il sistema di giustizia sociale. Su un piano più concreto, il Parlamento ha sempre chiesto negli anni l'abolizione della struttura a pilastri del trattato sull'Unione europea (per accordare personalità giuridica all'Unione o al suo successore), l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel futuro trattato, l'ulteriore espansione della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e della codecisione tra Consiglio e Parlamento per la legislazione europea. Tre anni fa il Parlamento europeo sottolineava che una Costituzione europea sarebbe stata un documento *sui generis*, così come l'Unione europea stessa è un ordinamento giuridico *sui generis*¹.

¹ Risoluzione sulla costituzionalizzazione dei trattati (approvata il 25.10.2000 - Relazione Duhamel), GU C 197 del 12.7.2001, pagg. 111 e 186.

La Convenzione sull'avvenire dell'Europa

Il Parlamento europeo si può considerare come all'origine del concetto di Convenzione¹. Nel proporre per la prima volta la creazione di una tale Convenzione il Parlamento era piuttosto isolato. Successivamente ha ottenuto il pieno sostegno della Commissione europea e, con l'andare del tempo, la validità della proposta è stata generalmente riconosciuta. La Convenzione è nata per due motivi: in primo luogo, era opinione diffusa che la precedente Convenzione per l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali fosse stata un buon esercizio di dialogo aperto con la partecipazione di numerosi interlocutori e, in secondo luogo, l'impressione generale era che vi dovesse essere una strada migliore di quella seguita per il trattato di Nizza per discutere e sviluppare una riflessione sull'avvenire dell'Europa. A Laeken la Convenzione è stata quindi confermata come metodo privilegiato per preparare un progetto di trattato che istituisce la Costituzione europea.

Secondo la dichiarazione di Laeken, la Convenzione aveva l'obiettivo di "assicurare una preparazione il più possibile ampia e trasparente della prossima Conferenza intergovernativa". Il suo varo rappresenta una rottura radicale con la tradizione dell'Unione europea in materia di elaborazione dei trattati. Anche se le decisioni finali continueranno ad essere prese dai governi degli Stati membri in sede di Conferenza intergovernativa (CIG), la fase preparatoria ha comportato per la prima volta un processo di consultazione ampio ed aperto, che ha coinvolto i cittadini, in particolare i giovani, e le ONG. La Convenzione si è aperta a Bruxelles il 28 febbraio 2002 e ha concluso i lavori il 10 luglio 2003, con un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa in quattro parti (I- principi e istituzioni, II - Carta dei diritti fondamentali, III - politiche e IV - disposizioni finali).

Valutazione del progetto di Costituzione

Il progetto di Costituzione presentato dal Presidente Valéry Giscard d'Estaing al Consiglio europeo di Salonico (parti I e II) il 20 giugno 2003 e alla Presidenza italiana (parti III e IV) il 18 luglio 2003 contiene numerosi elementi positivi che rendono accettabili, per il momento, le lacune che inevitabilmente persistono. Il testo è innovativo e risponde a una serie di richieste di lunga data del Parlamento in ordine al rafforzamento dell'efficacia, della trasparenza e della legittimità democratica dell'UE.

Innanzitutto, il successo stesso del metodo della Convenzione in quanto tale, che si iscrive nella prospettiva di costituzionalizzazione dell'Unione, rappresenta un passo fondamentale in avanti. Il risultato delle deliberazioni della Convenzione fa registrare grandi progressi per quanto concerne:

- la chiarificazione del complesso sistema risultante da tre conferenze intergovernative successive,
- il rafforzamento della posizione dei cittadini nell'Unione (ad esempio attraverso l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali come testo giuridico vincolante e

¹ Risoluzione sul trattato di Amsterdam (approvata il 19.11.1997, relazione Méndez de Vigo e Tsatsos), GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99.

l'introduzione del diritto di iniziativa legislativa, che consente ai cittadini di presentare proposte di atti giuridici senza pregiudicare il monopolio d'iniziativa della Commissione),

- l'avanzamento del processo d'integrazione europea in vari settori, segnatamente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Tra gli altri elementi positivi figurano l'abolizione ufficiale della struttura a pilastri, una chiarificazione delle competenze dell'Unione, la semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione, il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali, in particolare in relazione al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, la creazione di un ministro degli Esteri dell'Unione, che rafforzerà la visibilità di quest'ultima sulla scena internazionale, l'estensione della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio a una trentina di settori attualmente soggetti all'unanimità¹ e una semplificazione del sistema di calcolo di tale maggioranza, che dal 1° novembre 2009 consisterà in una "doppia maggioranza" di almeno la metà degli Stati membri e tre quinti della popolazione dell'Unione.

Per quanto concerne il ruolo istituzionale del Parlamento europeo, la sua autorità legislativa e di bilancio è pienamente riconosciuta e rafforzata. Inoltre, la nuova "procedura legislativa ordinaria", corrispondente alla codecisione, diviene la regola generale per l'adozione degli atti legislativi. Il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo e l'intero collegio dei commissari, compreso il ministro degli Esteri, sarà soggetto a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Per gli accordi internazionali e la politica commerciale comune è richiesta di norma l'approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, il numero di eccezioni in cui si applica la votazione a maggioranza qualificata viene ampliato in alcuni articoli della parte III relativi alla PESC.

D'altro canto, persistono inevitabilmente talune carenze: l'estensione della codecisione e della votazione a maggioranza qualificata ancora non copre tutta la legislazione. La stessa preoccupazione va espressa per la mancata estensione del controllo giurisdizionale della Corte di giustizia a tutti gli atti dell'Unione. Infine, restano alcune questioni legate alla complessità del sistema istituzionale. Le attività del nuovo Presidente del Consiglio europeo, che sarà eletto a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo dal Consiglio europeo dovranno essere seguite con attenzione dal Parlamento europeo. Molto dipenderà dall'applicazione nel concreto. In ogni caso, è essenziale che il Presidente operi come presidenza permanente e non come organo esecutivo.

Alcuni commenti specifici sulle nuove disposizioni

Chiarificazione delle competenze

La chiarificazione e delimitazione delle competenze dell'Unione rappresenta uno degli aspetti più innovativi della Costituzione, che mira a specificare chiaramente "chi fa che cosa", mantenendo allo stesso tempo quella misura di flessibilità che è necessaria per assicurare l'efficienza dell'Unione. Molti dei punti trattati qui sono stati ripetutamente discussi dal Parlamento europeo e sono stati sollevati anche nella dichiarazione di Laeken.

¹ Cfr. elenco degli articoli in allegato.

Il progetto di Costituzione prevede che le competenze dell'Unione siano disciplinate dai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità (gli ultimi due principi sono rafforzati e resi giuridicamente applicabili dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità). Le competenze dell'Unione sono divise in competenze esclusive, competenze concorrenti e settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento. Viene conservata una clausola di flessibilità (ex articolo 308 TCE) che permette l'adozione di tutte le disposizioni appropriate per realizzare gli obiettivi dell'Unione ove i necessari poteri d'azione non siano previsti dalla Costituzione. L'applicazione della clausola richiede l'unanimità del Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo. Infine, viene riconosciuta esplicitamente la prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale.

Innovazioni istituzionali

Al Parlamento europeo vengono formalmente riconosciute la funzione legislativa e la funzione di bilancio, esercitate congiuntamente al Consiglio dei ministri. Il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo e verrà mantenuta l'investitura del collegio nel suo insieme. Augurabilmente, ciò farà aumentare l'interesse dei cittadini per le elezioni europee.

La creazione di un ministro degli affari esteri dell'Unione, che riunisce le funzioni dell'Alto rappresentante della PESC e del commissario per le relazioni esterne secondo la formula del cosiddetto "doppio cappello", potrebbe costituire un passo importante verso una politica estera europea più coordinata, anche se il mantenimento del principio dell'unanimità per la PESC limita considerevolmente il margine di manovra del ministro. Ciò nondimeno, il ministro, che è designato dal Consiglio europeo, è anche Vicepresidente della Commissione e in quanto tale responsabile di fronte al Parlamento europeo, e disporrà di considerevoli poteri d'iniziativa e di rappresentanza sulla scena internazionale. Inoltre, è stata rafforzata la consultazione del Parlamento europeo per quanto concerne l'attuazione della PESC.

Processo decisionale

La considerevole estensione e semplificazione (dal 2009) della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio rafforzerà naturalmente l'efficienza decisionale nell'Unione a 25. Inoltre, una clausola "passerella" supplementare (articolo I-24) consente al Consiglio europeo di decidere all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e informazione dei parlamenti nazionali, di passare alla procedura legislativa ordinaria in casi in cui precedentemente si applicavano procedure speciali.

Le funzioni esecutive della Commissione, il suo diritto quasi esclusivo di iniziativa legislativa e i suoi poteri di rappresentanza esterna sono riconosciuti più esplicitamente di quanto non avvenisse in passato. Inoltre, si è ottenuta una distinzione più chiara tra le funzioni legislative ed esecutive dell'Unione, segnatamente attraverso il "Consiglio legislativo e Affari generali", che si riunirà in pubblico nell'esercizio della funzione legislativa.

Restano due problemi di rilievo: il primo è il nuovo regime previsto per la composizione della Commissione. Il sistema a due livelli di commissari con diritto di voto e senza diritto di voto non sembra una soluzione sostenibile. Se non è possibile operare un ridimensionamento

significativo del collegio, sarebbe probabilmente molto più efficiente aumentare i poteri del Presidente della Commissione per quanto concerne l'organizzazione e la nomina dei commissari, consentendogli così di designare il collegio in funzione delle sue priorità politiche. Il secondo problema è la perdita dei poteri di coordinamento da parte del Consiglio legislativo e Affari generali.

Atti legislativi e non legislativi

Il numero di atti giuridici viene ora limitato a sei strumenti: leggi (gli attuali regolamenti), leggi quadro (le attuali direttive), regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Tra questi, è stabilita una gerarchia tra i livelli legislativo e di attuazione. La "procedura di codecisione" è sostituita dalla "procedura legislativa ordinaria", che diviene la norma per l'adozione degli atti legislativi. Il Parlamento ha ora pari diritti con il Consiglio nella determinazione delle condizioni generali del controllo e dell'esercizio degli atti di esecuzione (comitatologia), una svolta per la quale il Parlamento ha lottato per anni.

Tuttavia, la disposizione secondo cui in casi specifici una legge può essere adottata dal solo Consiglio o, meno frequentemente, dal solo Parlamento europeo, previa consultazione dell'altra istituzione, riduce i progressi verso la semplificazione. Vi è anche il rischio di erodere il diritto d'iniziativa della Commissione.

Bilancio e risorse proprie

Conformemente alle richieste del Parlamento europeo, è stata finalmente abolita la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie e il bilancio annuale verrà adottato secondo una procedura di codecisione vera e propria. Un nuovo articolo introduce, in sostituzione delle attuali prospettive finanziarie, il quadro finanziario pluriennale, che viene adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata e richiede l'approvazione del Parlamento europeo. Tuttavia, il primo quadro finanziario pluriennale dopo l'entrata in vigore della Costituzione sarà ancora adottato all'unanimità.

L'Unione non ha compiuto progressi sulla questione delle risorse proprie. Il limite delle risorse proprie e la fissazione di nuove categorie di risorse o la soppressione di categorie esistenti saranno ancora oggetto di decisioni all'unanimità in sede di Consiglio, con la semplice consultazione del Parlamento europeo e la ratifica dei parlamenti nazionali. Tuttavia, la fissazione delle modalità relative alle risorse proprie richiede l'approvazione del Parlamento europeo.

Parlamenti nazionali e regionali

Uno degli importanti problemi che l'Unione si trova ad affrontare e che è stato individuato nella Dichiarazione di Laeken concerne il ruolo dei parlamenti nazionali. Un protocollo allegato alla Costituzione indica in modo dettagliato gli obblighi di informazione dei parlamenti e prevede una cooperazione interparlamentare rafforzata. Inoltre, il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità rende obbligatori tali principi e prevede non solo un'ampia consultazione e informazione di tutti i livelli di governo da parte delle istituzioni dell'Unione, ma introduce anche due nuovi meccanismi:

- il "sistema di allerta precoce", che consente ad almeno un terzo dei parlamenti nazionali di trasmettere un parere motivato in base al quale la Commissione è tenuta a riesaminare la sua proposta se essi ritengono che non sia stato rispettato il principio di sussidiarietà. La Commissione può tuttavia decidere di mantenere la sua proposta, a condizione di motivare tale decisione;
- qualora il principio di sussidiarietà sia stato violato da un atto legislativo i parlamenti nazionali (attraverso i governi nazionali) e il Comitato delle regioni (per gli atti sui quali è consultato) possono adire la Corte di giustizia, che è competente in questo settore.

Giustizia e affari interni

Anche se la Convenzione è stata in genere cauta nell'estendere i poteri dell'Unione, non lo è stata nel caso della giustizia degli affari interni. Si può ormai affermare che l'ex terzo pilastro è ampiamente integrato nel quadro giuridico istituzionale dell'Unione. Vi è ora una generale consapevolezza del ruolo che l'Unione deve svolgere in questioni come la cooperazione giudiziaria e di polizia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la protezione delle frontiere, l'immigrazione e le politiche di asilo. Si è così giunti ad una serie di modifiche veramente innovative.

I punti essenziali si possono riassumere come segue:

- le disposizioni relative alla giustizia e agli affari interni sono ora raggruppate in un unico capo intitolato "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia",
- gli stessi strumenti giuridici si applicano a tutte le questioni politiche rientranti nell'ambito della giustizia e degli affari interni,
- è stato accettato il principio del mutuo riconoscimento come base della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,
- il sistema generale di giurisdizione della Corte di giustizia europea è esteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; è prevista un'eccezione per quanto concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, come pure per la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali,
- la votazione a maggioranza qualificata e la codecisione divengono la norma; tuttavia, l'unanimità si applica ancora in casi specificamente definiti e limitati,
- una nuova base giuridica stabilisce i mandati per l'Europol e l'Eurojust; è instaurata inoltre una competenza operativa per l'Europol,
- una legge europea può istituire una Procura europea.

La prossima CIG

La Presidenza italiana intende convocare la CIG il 4 ottobre 2003 e concluderla entro dicembre 2003. Essa ha inoltre assicurato al Parlamento europeo che esso sarà "permanentemente e strettamente" associato alla CIG. Il Parlamento si sforzerà di apportare nella massima misura possibile dei contributi costruttivi alla CIG, nell'interesse dell'Unione europea nel suo insieme. Sottolinea tuttavia la sua posizione secondo cui qualsiasi distacco significativo dai compromessi accuratamente calibrati in sede di Convenzione rischierà di fare saltare il progetto di Costituzione. Qualora il dialogo si debba comunque aprire, il Parlamento europeo richiamerà l'attenzione della CIG sulle carenze del progetto di trattato quali evidenziate nella presente relazione.

Il Parlamento osserva con grande interesse alcuni recenti sviluppi per quanto riguarda i lavori della CIG: i delegati dei parlamenti nazionali alla Convenzione hanno annunciato che si riuniranno informalmente durante la CIG per analizzare e, se necessario, commentare le deliberazioni della Conferenza, con particolare riferimento alle posizioni dei rispettivi governi. La commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo organizzerà riunioni congiunte con i deputati nazionali per facilitare quest'opera di controllo. Il Presidente e i Vicepresidenti della Convenzione hanno a loro volta dichiarato la loro disponibilità a consigliare i membri della CIG. Infine, sembra esservi un consenso tra gli Stati membri di tenere la Conferenza al livello politico più alto, evitando i negoziati tra servizi diplomatici nazionali. Soprattutto, l'incapacità della CIG di adottare rapidamente il risultato di 16 mesi di lavoro da parte di un organo comprendente una vasta maggioranza di parlamentari degli Stati membri attuali e degli Stati aderenti susciterebbe grande delusione nei cittadini. Molti di essi verranno chiamati a esprimere il loro parere in un referendum. È su questo sfondo che il Parlamento europeo invita gli Stati membri in cui si terranno dei referendum ad organizzarli lo stesso giorno delle elezioni europee.

Oltre la CIG

L'Europa può trarre la sua vitalità democratica solo da una duplice legittimazione: la legittimazione diretta proveniente da cittadini europei e la legittimità degli Stati membri, a sua volta basata su elezioni nazionali democratiche. Il Parlamento europeo, in quanto espressione del suffragio universale diretto a livello europeo, è l'istituzione specificamente destinata a rappresentare l'Unione dei popoli d'Europa. È dall'approvazione del Parlamento che la Commissione deriva la sua legittimità democratica. Ciò costituisce poi il complemento dell'altra fonte di legittimità, segnatamente gli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio. Un rafforzamento del modello intergovernativo a spese non solo della Commissione, ma anche, in ultima analisi, del Consiglio, anch'esso istituzione comunitaria, indebolirebbe quindi la natura democratica dell'intera impresa europea.

Il progetto di Costituzione proposto dalla Convenzione è innovativo e allo stesso tempo non risolutivo: innovativo nell'abolizione dell'attuale struttura del trattato e nelle sue numerose innovazioni istituzionali e procedurali, non risolutivo in quanto manca di affrontare alcuni importanti problemi costituzionali con i quali l'Unione dovrà fare i conti ancora per parecchio tempo. Supponendo che la CIG adotti il progetto di Costituzione senza apportare modifiche di

fondo ai suoi punti principali, due problemi richiederanno sicuramente future revisioni della Costituzione europea:

- la procedura di revisione: con un numero sempre crescente di Stati membri diventerà sempre più distruttivo continuare a prevedere l'unanimità e la ratifica nazionale anche per piccole modifiche alle politiche della parte III,
- risorse proprie: in vista dei prossimi negoziati di bilancio del 2006 è molto probabile che gli attuali strumenti di gestione e controllo del bilancio dell'Unione (bilancio annuale e quadro finanziario pluriennale) porteranno a una situazione di stallo e ad aspri conflitti. A medio termine l'Unione avrà bisogno di risorse che non dipendono dai contributi degli Stati membri per svolgere i suoi ampi compiti.

Allegato:

Principali settori trasferiti alla votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio

- Comitologia (art. I-36 (3): ex articolo 202)
- Modalità delle risorse proprie (in parte) (art. I-53 (4): ex articolo 269)
- Servizi d'interesse generale (art. III-6): ex articolo 16)
- Tutela diplomatica e consolare (art. I-8 e III-11: ex articolo 20)
- Libera circolazione dei lavoratori (art. III-21: ex articolo 42)
- Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode fiscale (a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio) (art. III-63 (2): ex articolo 93)
- Proprietà intellettuale (salvo regime linguistico) e altre procedure centralizzate (art. III-68(1))
- Nuovi compiti della BCE (art. III-74 (6): ex articolo 105 (6))
- A partire dal 2007: Fondi strutturali e di coesione (art. III-119: ex articolo 161)
- Cooperazione amministrativa "Giustizia e Affari interni" (art. III-164: ex articolo 66)
- Controlli alle frontiere (art. III-166: ex articolo 67)
- Asilo, immigrazione (art. III-167 e 168: ex articolo 67)
- Cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto di famiglia (art. III-170(2): ex articoli 65 e 67)
- Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. III-171: ex articolo 31 UE)
- Ravvicinamento delle legislazioni in materia di procedure, sanzioni e infrazioni penali (art. III-172 (1): ex articolo 31 UE)
- Eurojust (art. III-174: ex articolo 31 (2) UE)
- Cooperazione di polizia (salvo cooperazione operativa (paragrafo 2)) art. III-176 (1): ex articolo 30 (1) UE)
- Europol (art. III-177: ex articolo 30 (2) UE)
- Cultura (art. III-181 (5): ex articolo 151 (5))
- Protezione civile (art. III-184)
- Iniziative del ministro degli affari esteri in materia di PESC su richiesta del Consiglio europeo (art. III-201 (2))
- Statuto e sede dell'Agenzia per gli armamenti (art. III-212 (2))
- Politica commerciale (art. III-217 (2) e III-227: ex articoli 133 e 300)
- Assistenza finanziaria urgente ai paesi terzi (art. III-222)
- Creazione dei tribunali specializzati (art. III-264: ex articolo 225A)
- Attribuzione di competenze alla Corte di giustizia nel settore della proprietà intellettuale (art. III-269: ex articolo 229A)
- Modifica dello statuto della Corte di giustizia (art. III-289: ex articolo 245)

9 settembre 2003

PARERE DELLA MINORANZA

espresso conformemente all'articolo 161, paragrafo 3 del regolamento
da Georges Berthu

La relazione sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione europea si compiace per la prospettiva di un nuovo ordine costituzionale "vincolante per gli Stati membri", basato su procedure decisionali sopranazionali e per l'iscrizione, per la prima volta nel trattato, della supremazia del diritto comunitario sulle costituzioni e i diritti nazionali.

Pertanto, invece di cercare di colmare il deficit democratico, rifacendosi alle democrazie nazionali, il progetto di costituzione prosegue l'impulso dato alla costruzione di un super Stato unitario, controllato da una "democrazia europea" per buona parte artificiale e alla quale i cittadini accordano soltanto una legittimità secondaria.

La relazione del Parlamento europeo ripete più volte che tale progetto rifletterebbe la "volontà politica dei cittadini europei". Niente avvalora tale tesi e l'anticipazione su ratifiche popolari ancora ipotetiche la dice lunga sulle manovre di intossicazione di cui i popoli rischiano di essere oggetto.

In realtà la Convenzione non era rappresentativa dell'insieme delle opinioni pubbliche; essa è stata dominata dall'influenza delle istituzioni europee e il presunto "consenso" che vi si è formato mostra chiaramente le preferenze dei gruppi federalisti ma non quelle dei popoli. I governi, prossimamente riuniti nell'ambito della CIG, farebbero bene a ricordarsene.

9 settembre 2003

PARERE DELLA MINORANZA

espresso conformemente all'articolo 161, paragrafo 3 del regolamento
da José Ribeiro e Castro

Pur essendo consapevole delle opinioni prevalenti in questa istituzione continuo a spaventarmi per alcune affermazioni. Ciò avviene nel caso dell'affermazione del collega Carnero Gonzales, durante il dibattito sulla relazione, che dobbiamo compiacerci per il coraggio della Convenzione la quale ha superato il mandato affidatole e ha elaborato una Costituzione.

Tale affermazione è spassionata e corrisponde effettivamente alla verità sostanziale delle cose. Tuttavia il pensavo che qualora fossimo d'accordo faremmo meglio a condannarla che ad approvarla. Essendo dotato di una formazione di giurista e essendo membro della commissione per gli affari costituzionali ritengo che fosse quello che avremmo dovuto fare se volevamo servire veramente lo stato di diritto.

In effetti, quando la scorsa settimana ho sentito il collega Méndez de Vigo a Strasburgo affermare che in futuro dovremo assumere il ruolo di "guardiani della Costituzione" (quella europea, beninteso), non ho potuto fare a meno di sorridere. Se pensiamo di diventare "guardiani" in modo così maldestro e scarso come abbiamo custodito le costituzioni nazionali - le uniche che oggi ci vincolano - il destino dei cittadini e dello stato di diritto europeo sarà incerto.

Fondamentalmente, è per questo motivo che ho votato contro la relazione: poiché corrobora e dà forza ad una metodologia errata di costruzione del nuovo Stato europeo.

Oltre a ciò deploro che il principio della parità degli Stati membri e la loro parità istituzionale risultino tanto maltrattati nel progetto del nuovo trattato.

9 luglio 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Elmar Brok

PROCEDURA

Nella sua riunione del 18 giugno 2003 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha nominato relatore per parere Elmar Brok.

Nelle riunioni del 30 giugno 2003 e 8 luglio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 25 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente e relatore per parere), Baroness Nicholson of Winterbourne (vicepresidente), Geoffrey Van Orden (vicepresidente), Christos Zacharakis (vicepresidente), Per-Arne Arvidsson, Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, Bob van den Bos, André Brie, John Walls Cushnahan, Véronique De Keyser, Nirj Deva (in sostituzione di Franco Marini, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Rosa M. Díez González, Michael Gahler, Gerardo Galeote Quecedo, Jas Gawronski, Willi Görlach (in sostituzione di Klaus Hänsch), Alfred Gomolka, Richard Howitt, Joost Lagendijk, Catherine Lalumière, Jo Leinen (in sostituzione di Magdalene Hoff), Pedro Marset Campos, Arie M. Oostlander, Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Souladakis, Ursula Stenzel, Charles Tannock, Karl von Wogau e Joan Vallvé.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Esiste, in seno al Parlamento europeo, un ampio consenso circa il fatto che il progetto di Trattato costituzionale costituisca in linea di massima un miglioramento radicale degli attuali trattati. Esso va al di là delle aspettative del PE ed anche dei progressi fatti in occasione delle precedenti Conferenze intergovernative. Nel suo discorso al Consiglio europeo di Salonicco, il 19 giugno 2003, il Presidente Cox ha citato almeno undici dei miglioramenti contenuti nel progetto di Trattato costituzionale; questo infatti:
 - propone una personalità giuridica per l'Unione;
 - fa propria la Carta dei diritti fondamentali;
 - semplifica il processo decisionale ed elimina l'artificiosa struttura a "pilastro";
 - fornisce adeguati meccanismi di controllo per il rispetto del principio di sussidiarietà;
 - stipula che quando il Consiglio dibatte e adotta leggi, debba farlo in pubblico;
 - chiarisce meglio di prima chi fa che cosa;
 - fornisce una struttura unificata per gli Affari esteri con un ministro responsabile dinanzi al Consiglio europeo che però deve render conto al Parlamento;
 - estende la votazione a maggioranza qualificata;
 - rafforza la legittimità della Commissione;
 - amplifica il controllo parlamentare sulla legislazione, attraverso i parlamenti nazionali e il PE;
 - semplifica il linguaggio e consolida opportunamente il regolamento.

I. Progetto di Trattato costituzionale e PESC

2. Per quanto riguarda la PESC, ci sono diversi **miglioramenti importanti**:
 - a) disposizioni che definiscono "i principi e gli obiettivi" dell'azione esterna dell'UE (*articolo I-3 e articolo III-188*);
 - b) raggruppamento dei relativi articoli degli attuali trattati che coprono i diversi aspetti della politica estera dell'UE, sotto il titolo V (*Azione esterna*) della *Parte III (Politiche e funzionamento dell'Unione)*;
 - c) il conferimento di personalità giuridica all'Unione (*articolo I-6*);
 - d) il proposto ministro dell'Unione per gli Affari esteri costituisce uno dei risultati più importanti nel settore della PESC (*articolo I-27*), malgrado si tratti di una figura dal "doppio cappello" fortemente vincolato al Consiglio, il che significa che a prevalere è l'approccio intergovernativo.
3. Esistono comunque **notevoli discrasie**:
 - a) malgrado elimini formalmente l'artificiosa struttura "a pilastro", il progetto di Trattato costituzionale non riesce ad applicare appieno le procedure comunitarie alla PESC;
 - b) anziché assicurare una migliore rappresentanza esterna dell'Unione attraverso una sola persona, coadiuvata da un'unica amministrazione all'interno della Commissione e da un unico servizio diplomatico, secondo quanto proposto dal PE, l'attuale formulazione del progetto di Trattato costituzionale comporta un maggior rischio di confusione. Per

quanto riguarda l'amministrazione che assiste il ministro degli Esteri (*articolo III 192*) è della massima importanza una sua collocazione all'interno della Commissione quando questa lavora su materie PESC delegate dal Consiglio;

- c) il progetto di Trattato costituzionale non è riuscito in particolare a far progredire in ordine al processo decisionale nel settore della PESC (*articolo I-39 paragrafo 7, articolo III 9*). Quantomeno, la decisione, da parte del Consiglio europeo, di ricondurre talune materie alla votazione a maggioranza qualificata (VMQ) dovrebbe essere presa mediante VMQ o VMQ superqualificata e non all'unanimità come oggi viene proposto;
- d) *articolo I-43* estende la portata della cooperazione rafforzata nel settore della PESC ma con i limiti e le procedure fissate in tale articolo e negli *articoli III-318 fino a III-325*.

II. Riferimento speciale alla politica europea di sicurezza e difesa (PESD)

- 4. Nel settore della PESD, le disposizioni previste (*articolo I-40*) contengono un certo numero di **importanti miglioramenti** malgrado la difesa in quanto tale continui ad essere una questione nazionale e la NATO resti la base della difesa collettiva degli Stati membri UE:
 - a) aggiornamento dei compiti di San Pietroburgo (paragrafo 1);
 - b) forze multinazionali messe a disposizione dagli Stati membri per la PESD (paragrafo 3-1);
 - c) compromesso per migliorare progressivamente le capacità militari e costituire un'agenzia europea degli armamenti, della ricerca e delle capacità militari (paragrafo 3-2);
 - d) decisioni europee quale nuovo strumento per attuare la PESD (paragrafo 4);
 - e) esecuzione di un compito della PESD nel quadro dell'Unione, per un gruppo di Stati membri (paragrafo 5 e articolo III-206);
 - f) cooperazione strutturata tra gli Stati membri nel quadro dell'Unione, in vista dei compiti più impegnativi (paragrafo 6 e articolo III-208);
 - g) cooperazione più stretta sulla difesa comune tra gli Stati membri finché il Consiglio europeo non decida una difesa comune (paragrafo 7 e articolo III-209);
 - h) clausola di solidarietà per l'assistenza reciproca al fine di prevenire la minaccia terroristica o gli attacchi terroristici oppure in caso di disastro (articolo I-42 e articolo III-226).

III. Progetto di Trattato costituzionale e finanziamento della PESC/PESD

- 5. Il PE ha proposto una revisione dell'articolo 28 del TUE nel senso che i costi congiunti per le operazioni militari nel quadro della PESD debbano essere finanziati dal bilancio comunitario (ciò è quanto già avviene nella sfera civile in occasione di operazioni di polizia) e non dal bilancio sussidiario attualmente messo a disposizione dagli Stati membri. Purtroppo, l'attuale formulazione dell'*articolo III-210* non corrisponde alla raccomandazione del PE. Lo stesso deve esser detto per quanto riguarda il fondo di avvio costituito da contributi degli Stati membri per attività preparatorie per i compiti di San Pietroburgo rinnovati, di cui all'articolo I-40 paragrafo 1.

IV. Osservazioni sulla dimensione parlamentare della PESC/PESD

6. L'attuale formulazione dell'*articolo I-39 paragrafo 6* del progetto di Trattato costituzionale conferma l'attuale *statu quo* ed è del tutto insoddisfacente. Lo stesso vale per la dimensione parlamentare della PESD cui almeno si fa esplicito riferimento, per la prima volta e per l'esattezza con la stessa formulazione "*mutatis mutandis*" dell'*articolo I-40 paragrafo 8* del progetto di Trattato costituzionale.

CONCLUSIONI

La commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. sottolinea che, malgrado siano necessari dei miglioramenti, l'attuale progetto di Trattato costituzionale, nel suo insieme, migliora notevolmente l'attuale situazione e dovrebbe pertanto essere appoggiato come parte del processo verso un'Europa integrata;
2. chiede pertanto che la prossima CIG esamini il progetto di Trattato costituzionale come unica base negoziale e rispetti in generale l'eccellente lavoro svolto dalla Convenzione, evitando che si crei una situazione in cui i funzionari e i diplomatici possano mettere in discussione la legittimità del futuro Trattato costituzionale, sminuendo i compromessi politici su cui c'è già l'intesa di esponenti dei governi e dei parlamenti eletti dell'Unione;
3. si rammarica per il fatto che, malgrado l'insegnamento tratto dalla guerra in Iraq, il progetto di Trattato costituzionale presenti alcuni dei suoi difetti più vistosi proprio nel campo della PESC: in particolare conferma l'unanimità più l'astensione costruttiva, anziché la votazione a maggioranza qualificata, quale regola generale della PESC, non riesce a estendere pienamente le procedure comunitarie alla PESC, mantiene la confusione nel settore della rappresentanza esterna della PESC e raccomanda una responsabilità parlamentare democratica del tutto insufficiente;
4. sottolinea che è indispensabile che il ministro degli Esteri dell'Unione, la cui istituzione è uno dei risultati più importanti della Convenzione, venga appoggiato da un'unica amministrazione all'interno della Commissione che lavori su mandato del Consiglio nell'ambito della PESC;
5. ritiene che, malgrado i risultati incoraggianti ottenuti nel settore della PESD, persistano discrasie non irrilevanti dovute al fatto che, da una parte, l'unanimità continui ad essere la regola e, dall'altra, che la dimensione parlamentare della PESC e della PESD permanga una delle sue attuali debolezze principali;
6. raccomanda alla CIG di migliorare la dimensione PESD dell'Unione stabilendo che:

- a) le operazioni di gestione delle crisi nel contesto dei rinnovati compiti di San Pietroburgo così come tutte le altre operazioni di natura militare, debbano essere decise dal Consiglio solo previa consultazione del PE;
- b) il PE debba essere responsabile dell'approvazione del mandato e degli obiettivi di ogni operazione di gestione delle crisi in ambito PESD, come pure dei costi comuni implicati dalle azioni UE congiunte;
7. accoglie con favore questa proposta della Convenzione di istituire un'Agenzia europea per la ricerca sugli armamenti e le capacità militari; ritiene che la funzione prioritaria di quest'ultima dovrebbe consistere nel coordinare progetti comuni su vasta scala e che la Commissione e il Parlamento europeo dovrebbero essere coinvolti da vicino in tutti gli aspetti dell'attuazione;
8. sottolinea che l'attuale formulazione dell'*articolo II-210* del progetto di Trattato costituzionale sulle disposizioni finanziarie per la PESC/PESD debba essere riveduta interamente dalla CIG, tenendo presente che il PE non può accettare che il Consiglio abbia l'ultima parola nell'ambito della PESC e auspica anche in questo settore la codecisione prevista per la procedura di bilancio;
9. ricorda alla CIG che, nel confermare l'attuale "*statu quo*", l'attuale formulazione dell'*articolo I-39 paragrafo 6* del progetto di Trattato costituzionale sulla dimensione parlamentare della PESC/PESD è del tutto insoddisfacente, e che il Parlamento europeo chiede di essere consultato anche e soprattutto sugli orientamenti strategici e le decisioni europee;
10. propone una relazione più stretta tra il PE e i parlamenti nazionali tenendo conto di, possibili futuri accordi internazionali per quanto riguarda le materie PESC/PESD, convocando regolarmente, attraverso la sua commissione AFET, una commissione parlamentare paritetica che raggruppi i presidenti delle commissioni responsabili degli Affari esteri e della difesa dei parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati, il Parlamento europeo e altri membri delle varie commissioni, sulla base di una pari rappresentanza per il PE; i parlamenti dei membri NATO non UE insieme all'Assemblea parlamentare della NATO verrebbero coinvolti come osservatori a certe condizioni; al contrario andrebbe disciolta l'Assemblea parlamentare UEO.

2 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Terence Wynn

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Terence Wynn.

Nella riunione del 1° settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Franz Turchi (vicepresidente), Terence Wynn (relatore per parere), Kathalijne Maria Buitenweg, Den Dover, James E.M. Elles, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Ioannis Averoff), Catherine Guy-Quint, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Joaquim Píscarreta, Giovanni Pittella, Paul Rübig (in sostituzione di Markus Ferber), Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Chantal Cauquil), Per Stenmarck, Rijk van Dam (in sostituzione di Michel Raymond), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

Aspetti di bilancio

1. sottolinea che la cooperazione costruttiva tra la commissione per i bilanci e i rappresentanti del Parlamento europeo in seno al Presidium ha consentito di migliorare la posizione iniziale della Convenzione in ordine alle questioni di bilancio;
2. ritiene che i principi sanciti nella parte I del progetto di Costituzione generalmente mantengano lo status quo in termini di equilibrio dei poteri, così come sono conferiti dal vigente trattato al Parlamento in quanto ramo dell'Autorità di bilancio, al fine di garantire un controllo democratico sulla spesa dell'Unione europea; ritiene che la procedura relativa al contesto finanziario pluriennale, prevista dall'articolo III-308, non debba indebolire la partecipazione del PE all'adozione delle prospettive finanziarie; ritiene inoltre che si siano compiuti alcuni progressi, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle spese, la semplificazione della procedura di bilancio e la promozione del regolamento finanziario allo status di legge comunitaria;
3. rileva tuttavia che si sarebbe potuto migliorare il contenuto della parte III del progetto di Costituzione in modo da conferire al testo maggiore chiarezza e trasparenza; è particolarmente preoccupato per le seguenti questioni:

In merito al quadro finanziario

- andrebbe inserito un riferimento al meccanismo di flessibilità, per affrontare eventuali circostanze impreviste e compensare la nuova rigidità introdotta nel processo di revisione (parte III - articolo 308, paragrafo 2);
- andrebbe inserito formalmente un riferimento esplicito alla cooperazione portata avanti tra il Parlamento e il Consiglio negli ultimi dieci anni (parte III, articolo 308, paragrafo 5);

In merito alla procedura di bilancio

- il termine abbreviato per la seconda lettura del Parlamento non è conveniente e dovrebbe rimanere di 45 giorni, o altrimenti si dovrebbe accorciare il termine di 21 giorni previsto per la conciliazione (parte III, articolo 310, paragrafo 4);
- il Parlamento dovrebbe conservare il diritto fondamentale di confermare o modificare gli emendamenti della prima lettura, al fine di evitare una significativa riduzione dei poteri rispetto alla situazione attuale (parte III, articolo 310, paragrafo 8, comma 1);
- il Parlamento dovrebbe altresì conservare il diritto di respingere il progetto di bilancio iniziale del Consiglio e non soltanto il testo comune emerso dalla conciliazione (parte III, articolo 310, paragrafo 8, comma 2);

In merito alle risorse proprie

- la Convenzione non ha migliorato la trasparenza del sistema attuale;

- il Parlamento dovrebbe poter approvare la legge del Consiglio stabilendo il massimale delle risorse proprie dell'Unione, la cui ripartizione dettagliata dovrebbe essere disciplinata dalla codecisione;
- 4. è consapevole che la maggior parte degli altri miglioramenti mirano a chiarire il testo senza effettivamente modificare l'equilibrio dei poteri in materia di bilancio; è pertanto deciso a formulare le proprie richieste nel contesto della CIG allo scopo di completare i risultati della Convenzione e dotare l'Unione ampliata di metodi per definire entrate e spese che siano più democratici, più trasparenti e più agevoli da applicare.

8 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatrice per parere: Diemut R. Theato

PROCEDURA

Nella riunione del 30 giugno 2003 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatrice per parere Diemut R. Theato.

Nella riunione dell'8 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 12 voti favorevoli e 1 contrario.

Erano presenti al momento della votazione Diemut R. Theato (presidente e relatrice per parere), Paulo Casaca (vicepresidente), María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Rijk van Dam, Michiel van Hulten, Helmut Kuhne, Brigitte Langenhagen, John Joseph McCartin (in sostituzione di Gabriele Stauner), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Francisca Sauquillo Pérez del Arco (in sostituzione di Herbert Bösch), Michel Ange Scarbonchi e Ole Sorensen.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La commissione per il controllo dei bilanci, pur considerando che il progetto di trattato costituzionale rappresenta un miglioramento rispetto ai trattati esistenti, ritiene che sia opportuno apportarvi alcune precisazioni su due aspetti che reputa essenziali:

- il Parlamento europeo, in quanto autorità di bilancio, ha un potere di controllo sulla sua esecuzione; ciò dovrebbe figurare tra i principi di bilancio e finanziari, affinché il cittadino percepisca immediatamente che tale controllo democratico esiste;
- il Parlamento partecipa altresì alla lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario; esso ha sollecitato a più riprese l'istituzione di un procuratore europeo per la lotta contro le frodi transfrontaliere che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; la sezione 4 della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo III.170) prevede, all'articolo 170, paragrafo 1, che "una legge europea del Consiglio dei ministri può istituire una Procura europea a partire dall'Eurojust. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo."

La delegazione del Parlamento europeo alla Convenzione aveva approvato all'unanimità un emendamento con il quale si sostituiva la procedura dell'unanimità in seno al Consiglio con la procedura legislativa (maggioranza qualificata). Tale proposta rispondeva all'esigenza di creare la Procura europea in tempi brevi, sapendo che l'elaborazione del diritto secondario necessario al suo funzionamento richiederà ancora molto tempo.

CONCLUSIONI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Le carenze del progetto di Costituzione

1. Titolo IV: le Istituzioni dell'Unione
2. Il contesto istituzionale comprende:
 - il Parlamento europeo,
 - il Consiglio europeo,
 - il Consiglio dei ministri,
 - la Commissione europea ,
 - la Corte di giustizia,
 - la Corte dei conti.

Aspetti che richiedono un ulteriore monitoraggio

Articolo 30: Corte dei conti

2. Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione e accerta l'applicazione di sane prassi finanziarie.
3. L'articolo I-55 del Titolo VII (le Finanze dell'Unione) dell'attuale progetto di trattato costituzionale:
"Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico alle istituzioni e alle agenzie europee per l'esecuzione del bilancio."

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E IN MATERIA PENALE

4. La Conferenza intergovernativa dovrebbe altresì tenere conto dello spirito dell'emendamento presentato dalla delegazione del Parlamento europeo alla Convenzione, concernente l'articolo III.175:
 1. Per combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione, ***il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, in conformità della procedura legislativa, una legge europea che istituisce una Procura europea a partire dall'Eurojust.***
 2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Le competenze della Procura europea possono essere estese, dal Consiglio che delibera all'unanimità, ad altri reati e infrazioni.
 3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

ESECUZIONE DEL BILANCIO E DISCARICO

Articolo III-315

5. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio dei ministri, dà scarico alle istituzioni e alle agenzie europee dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio dei ministri, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-314, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata dalle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte

stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-290, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

6. Prima di dare scarico alle istituzioni e alle agenzie europee, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare un rappresentante dell'istituzione o dell'agenzia sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. Le istituzioni e le agenzie forniscono al Parlamento europeo tutte le informazioni necessarie.

9 settembre 2003

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI,
LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatrice per parere: Elena Ornella Paciotti

PROCEDURA

Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice per parere Elena Ornella Paciotti.

Nella riunioni del 10 luglio 2003 e del 1° settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giacomo Santini (presidente f.f.), Elena Ornella Paciotti (relatrice per parere), Giuseppe Brienza, Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Carlos Coelho, Giuseppe Di Lello Finuoli, Monica Frassoni (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Adeline Hazan, Pierre Jonckheer, Margot Keßler, Eva Klamt, Baroness Ludford, Bernd Posselt, Martine Roure, Heide Rühle, Ole Sørensen (in sostituzione di Francesco Rutelli), Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Christian Ulrik von Boetticher.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Con il suo parere dell'11 aprile 2001, la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva chiesto , fra l'altro:

- a. l'integrazione, a pieno titolo, nei trattati della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da renderla giuridicamente vincolante e rafforzare la cittadinanza dell'Unione;
- b. la semplificazione sostanziale del quadro normativo e istituzionale mediante la fusione nel quadro comunitario della cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale con la cooperazione giudiziaria in campo civile e le misure connesse alla circolazione delle persone;
- c. il rafforzamento del metodo democratico e dell'efficacia delle procedure decisionali mediante il passaggio alla procedura di codecisione e alla votazione a maggioranza qualificata per tutte le misure concernenti la realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG);
- d. la piena applicazione nell'Unione del principio dello Stato di diritto (art. 6 del TUE), mediante:
 - il riconoscimento della piena giurisdizione della Corte di giustizia su tutte le misure connesse alla realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG).
 - il riconoscimento, a qualsiasi persona fisica o giuridica, del diritto di ricorso alla Corte di giustizia in caso di violazione dei suoi diritti fondamentali determinata da atti delle istituzioni o degli organi dell'Unione;
 - l'istituzione di garanzie giurisdizionali adeguate in relazione all'attività della futura procura europea, abilitata ad avviare procedimenti nel settore della difesa degli interessi finanziari della Comunità o negli altri casi definiti nei trattati;
 - il riconoscimento, all'autorità prevista all'art. 286 del TCE e al Mediatore, del diritto di rivolgersi alla Corte nel quadro delle competenze loro attribuite.
- e. la rinuncia degli Stati membri al loro diritto d'iniziativa legislativa, o almeno una riduzione dello stesso al fine di evitare la proliferazione d'iniziative e la loro mancanza di coerenza;
- f. la definizione di principi europei comuni in materia di immigrazione, misure d'asilo e tutela dei profughi e dei rifugiati;
- g. l'integrazione di EUROPOL nel quadro istituzionale dell'Unione, in modo da garantire un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo e un controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia europea."

Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 29/11/2001 ha sostanzialmente fatto proprie le richieste anzidette.

CONCLUSIONI

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. esprime la propria soddisfazione per i grandi progressi nella costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che risultano dal progetto di Trattato: è proprio in questo settore che il progetto raggiunge i risultati più avanzati e fonda uno spazio giuridico sovranazionale capace di garantire realmente i diritti fondamentali dei cittadini europei;
2. plaude alle disposizioni che aumentano la trasparenza nel processo legislativo dell'Unione e che sviluppano la partecipazione democratica nell'Unione e, in particolare, a quelle relative al diritto di iniziativa popolare; si rammarica tuttavia che le disposizioni del Titolo VI (Vita democratica dell'Unione) facciano riferimento ai soli "cittadini" dell'Unione e non anche ai residenti regolari di lunga durata, e che la Convenzione non si sia spinta oltre nel riconoscere un diritto di consultazione alla società civile e alle parti sociali quanto meno nei settori che riguardano la loro attività;
3. deplora che la Commissione non disponga di un diritto esclusivo di iniziativa e ritiene che la condivisione del diritto di iniziativa con un quarto degli Stati membri possa comportare la proliferazione delle iniziative e la scarsa coerenza delle stesse; ritiene che le disposizioni che riguardano la collaborazione fra parlamenti nazionali e Parlamento europeo contribuiscano a rafforzare l'integrazione fra i livelli nazionale ed europeo nella costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
4. rileva che sono state quasi interamente soddisfatte le richieste formulate dal Parlamento europeo e, in particolare, che :
 - a) è stata pienamente integrata nel progetto di Costituzione la Carta dei diritti fondamentali sia pure con alcune frasi aggiunte, non necessarie e di scarso valore giuridico;
 - b) è stata attuata una rilevante semplificazione del quadro istituzionale e normativo, sono state ridotte all'essenziale le procedure decisionali dell'Unione e definiti gli strumenti giuridici relativi;
 - c) è stato esteso il metodo comunitario alla cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale; si è di conseguenza passati alla procedura di codecisione e alla votazione a maggioranza qualificata per gran parte delle misure concernenti lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

- d) è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte di Giustizia su tutte le misure relative all'applicazione del diritto dell'Unione ed è stato esteso il diritto di ricorso alla Corte di Giustizia per la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione;
 - e) le politiche in materia di immigrazione, di asilo, di controllo alle frontiere e dei visti sono assunte a politiche comuni e la Costituzione stabilisce, come regola generale, il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità;
 - f) Europol ed Eurojust sono pienamente integrati nel quadro istituzionale dell'Unione, in modo da garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, il controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia e il controllo parlamentare;
 - g) è prevista la base giuridica per l'istituzione di un Procuratore europeo per la lotta contro le più gravi forme di criminalità, oltre che contro le frodi comunitarie.
5. si rammarica tuttavia dei limiti che persistono alla piena adozione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata per tutte le misure concernenti lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia; si rammarica in particolare per il mantenimento del voto all'unanimità - di fatto paralizzante in un'Unione di 25 Stati - per l'istituzione del Procuratore europeo (art. III-175), per la cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (art. III-170), per l'individuazione di nuovi settori di cooperazione giudiziaria penale (art. III-172) e per l'adozione di altri strumenti di cooperazione giudiziaria penale (art. III-171) e di cooperazione di polizia (artt. III-176, III-178);
6. deplora i limiti posti alle competenze della Corte di Giustizia, in particolare in materia di accesso dei cittadini alla Corte.

2 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatrice per parere: Christa Randzio-Plath

PROCEDURA

Nella riunione del 2 luglio 2003 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice per parere Christa Randzio-Plath.

Nelle riunioni dell'8 luglio e 2 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 39 voti favorevoli e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente e relatrice per parere), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), John Purvis (vicepresidente), Pervenche Berès, Roberto Felice Bigliardo, Hans Blokland, Jean-Louis Bourlanges (in sostituzione di Brice Hortefeux), Renato Brunetta, Richard Corbett (in sostituzione di David W. Martin), Benedetto Della Vedova, Bert Doorn (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Manuel António dos Santos (in sostituzione di Helena Torres Marques), Harald Ettl (in sostituzione di Hans Udo Bullmann), Jonathan Evans, Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christopher Huhne, Othmar Karas, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di un membro titolare da nominare), Werner Langen (in sostituzione di Hans-Peter Mayer), Alain Lipietz, Astrid Lulling, Thomas Mann (in sostituzione di Ioannis Marinos), Helmuth Markov (in sostituzione di Armonia Bordes), Peter Michael Mombaur (Piia-Noora Kauppi), Gérard Onesta (in sostituzione di Miquel Mayol i Raynal, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, José Javier Pomés Ruiz (in sostituzione di José Manuel García-Margallo y Marfil), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock (in sostituzione di Generoso Andria), Bruno Trentin, Ieke van den Burg (in sostituzione di Giorgos Katiforis) e Theresa Villiers.

CONCLUSIONI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Il progetto di trattato e la procedura Lamfalussy

1. ricorda che il Parlamento europeo ha posto alcune condizioni per l'adesione al processo Lamfalussy; di conseguenza esprime soddisfazione per l'articolo I-35 che soddisfa le richieste del Parlamento; ritiene comunque che gli articoli I-35 e I-36 necessitino di una migliore delimitazione, di modo che sia chiaro che la legislazione di livello II nel quadro Lamfalussy debba essere considerata regolamentazione delegata; considera necessaria la conclusione di un accordo interistituzionale prima dell'entrata in vigore del trattato al fine di fornire un chiaro contesto per l'applicazione dei due articoli e permettere la transizione dall'attuale sistema di comitatologia, in particolar modo per assicurare che l'*acquis* di livello II sia adeguatamente trasferito nel nuovo sistema;

Sezione III

2. plaude al grande progresso nell'incremento del numero dei settori di competenza legislativa soggetti alla procedura di codecisione, ma ricorda che varie politiche europee primarie sono ancora soggette a semplice consultazione, in particolare quelle relative a capitali e pagamenti (III-43.3), misure in merito ai movimenti di capitale e ai pagamenti, in materia di prevenzione di lotta contro la criminalità organizzata, terrorismo e traffico di esseri umani, regole di concorrenza (III-49 e III-55), fiscalità (III-59.1, III-59.2 e III-60), ravvicinamento delle legislazioni (III-61) e politica monetaria (III-75.2 e III-90.2); ritiene che la codecisione debba essere estesa anche a questi settori; deplora in particolar modo il passaggio dalla procedura di cooperazione alla procedura di consultazione del Parlamento europeo di cui agli articoli III-71, 72 e 75;
3. chiede l'applicazione della procedura di codecisione in materia di politica di concorrenza, laddove sia interessata la legislazione; chiede inoltre l'applicazione della procedura di codecisione in materia fiscale, ove vi sia una diretta pertinenza per il mercato interno;
4. sottolinea la permanenza di alcuni ambiti in cui il Consiglio o la Commissione possono adottare dei regolamenti e delle decisioni europei senza consultazione del Parlamento europeo, come per esempio nel caso dell'instaurazione del mercato interno (III-11.3), della libera circolazione dei lavoratori (III-15.3.d), dell'unione doganale (articolo III-36), dei capitali e pagamenti (III-45) e delle regole di concorrenza (III.52.3 e III-53.3.e); ricorda che le decisioni prese in base agli articoli citati possono avere un significativo impatto economico e, di conseguenza, il Parlamento dovrebbe essere quanto meno consultato;

5. ritiene che l'istituzione di un Ministro per gli affari economici sul modello di quello per gli affari esteri avrebbe permesso all'Unione, e in particolare all'area euro, di fare quel salto qualitativo di cui ha tanto bisogno perché l'Unione economica funzioni di pari passo con l'Unione monetaria e l'Europa si doti degli strumenti per attuare la strategia di Lisbona;
6. deplora che all'articolo III-85 la Convenzione non abbia previsto per i grandi orientamenti di politica economica lo stesso dispositivo proposto per garantire il posto dell'euro nel sistema monetario internazionale con, in particolare, il potere di proposta della Commissione;

Protocollo sull'Eurogruppo

7. ritiene che il protocollo proposto sia inutile poiché il gruppo organizza già degli incontri informali; chiede la designazione di un unico rappresentante dell'area euro per consentire all'Eurogruppo di lavorare efficacemente in vista di un miglior coordinamento tra le politiche economiche e occupazionali; invita a presentare proposte per la miglior formulazione di questo ruolo istituzionale, ad esempio formalizzandola nella persona di un vicepresidente della Commissione che sia anche Commissario responsabile per i problemi economici e monetari, con il potere di agire come rappresentante dell'area euro; ritiene che una disposizione di questo tipo dovrebbe essere inserita nel futuro Trattato costituzionale;
8. si compiace che il progetto di Costituzione preveda che solo gli Stati membri dell'area euro godano del diritto di voto per l'adozione della parte "area euro" dei GOPE; si rammarica tuttavia che tale disposizione non sia estesa a tutte le misure relative alla sorveglianza multilaterale dei paesi dell'area euro, nonché a tutte le misure relative ad eccessivi disavanzi pubblici; si augura che questa restrizione del diritto di voto ai soli Stati membri dell'area euro si applichi anche alla decisione di far entrare un nuovo membro nell'area euro;
9. propone l'inserimento nel trattato di una "clausola di abilitazione" che fornisca la base giuridica per il controllo prudenziale a livello europeo di grandi entità finanziarie pan-europee, attraverso la modifica dell'articolo 105 par. 6 del TCE o l'inserimento di un nuovo capitolo che consenta la creazione in futuro di una o più agenzie di vigilanza europee dei servizi finanziari.

2 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Willi Rothley

PROCEDURA

Nella riunione del 17 giugno 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Willi Rothley.

Nelle riunioni dell'8 luglio 2003 e 1° settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 21 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente e relatore per parere), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Ward Beysen, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Ulla Maija Aaltonen), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado (senza partecipare alla votazione in quanto relatore per il merito), Malcolm Harbour, Lord Inglewood, Hans Karlsson (in sostituzione di Maria Berger), Pii-Noora Kauppi (in sostituzione di Kurt Lechner), Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Anne-Marie Schaffner, Astrid Thors (in sostituzione di Toine Manders), Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis e Joachim Wuermeling.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Le deliberazioni dalla commissione sui documenti di lavoro presentati dal relatore sulla Convenzione¹ hanno espresso un ampio sostegno per le seguenti richieste:

1. La Convenzione non si è occupata delle questioni relative alla modifica del diritto primario, che devono essere risolte nel contesto dell'approvazione dello statuto dei deputati². La prossima Conferenza intergovernativa offrirà l'occasione di abrogare gli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, affinché lo statuto dei deputati possa entrare in vigore con tutte le sue disposizioni, previa approvazione del Consiglio, contemporaneamente alla Costituzione dell'Unione.

2. Tutela giuridica dei diritti dei singoli

Una persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro gli atti giuridici della Comunità dinanzi alle istanze giurisdizionali europee solo quando tali atti la riguardano *direttamente ed individualmente* (articolo 230, quarto comma del trattato CE). In virtù della giurisprudenza delle Corti, questo requisito è dato solo se *“l'atto di cui trattasi (nel caso specifico un regolamento) riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario”*, in altre parole quando l'azione riveste un carattere decisionale nei confronti della persona individualmente interessata dall'atto³.

Una tale interpretazione restrittiva viene spesso considerata una *“grave lacuna nel sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato CE”*⁴.

È oramai fuori discussione che occorre garantire anche in questi casi la tutela dei diritti.

L'articolo I-28, paragrafo 1, secondo comma del progetto di Costituzione della Convenzione stabilisce quanto segue:

“Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.”

¹ - Documento di lavoro sulle riforme della Corte di giustizia delle Comunità europee da elaborare nel quadro della Convenzione; Prima parte: durata del mandato e nomina dei giudici, adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutela dei diritti rispetto a misure adottate da agenzie decentrate (PE 327.258); Seconda parte: Denominazione degli organi giurisdizionali e tutela dei diritti dei singoli (PE 327.258)

- Documento di lavoro sulle riforme dello statuto dei deputati al Parlamento europeo nel quadro della Convenzione (PE 327.260)

² Processo verbale della seduta del 4 giugno 2003, Testi approvati (2003)0241, in particolare il paragrafo 3 della risoluzione.

³ Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 25.7.2002, procedimento C-50/00 P, raccolta della giurisprudenza 2002, pagina I-6719 (punto 36).

⁴ Conclusioni dell'avvocato generale nel procedimento C-50/00 P, raccolta della giurisprudenza 2002, pagina I-6681 (punto 2).

Pertanto spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti, con cui può essere garantito il mantenimento del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ciò dovrebbe essere precisato in un protocollo in sede di approvazione del trattato.

CONCLUSIONI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. Paragrafo 23 bis (nuovo)

- ritiene che la conferenza intergovernativa dovrebbe stabilire l'abrogazione, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei deputati adottato dal Parlamento europeo il 4 giugno 2003, degli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto.

2. Paragrafo 23 ter (nuovo)

- ritiene che la disposizione dell'articolo I-28, paragrafo 1, secondo comma, dovrebbe essere integrata da un protocollo al momento dell'adozione del trattato costituzionale, mediante il quale gli Stati membri dichiarano la propria intenzione di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti, con cui viene garantito il mantenimento del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti degli atti giuridici dell'Unione di portata generale.

8 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Luis Berenguer Fuster

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere.

Nelle riunioni del 25 agosto 2003 e 8 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 25 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Willy C.E.H. De Clercq (presidente f.f.), Gordon J. Adam (in sostituzione di Luis Berenguer Fuster), Sir Robert Atkins, Ward Beysen (in sostituzione di Marco Cappato), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Dorette Corbey (in sostituzione di Massimo Carraro), Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Guido Bodrato), Michel Hansenne, Roger Helmer (in sostituzione di Concepció Ferrer), Hans Karlsson, Dimitrios Koulourianos (in sostituzione di Konstantinos Alyssandrakis), Peter Liese (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Rolf Linkohr, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Harlem Désir), Bill Newton Dunn (in sostituzione di Nicholas Clegg), Angelika Niebler, Paolo Pastorelli, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Colette Flesch), John Purvis, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Erika Mann), Imelda Mary Read, Esko Olavi Seppänen, Alejo Vidal-Quadras Roca e Olga Zrihen Zaari.

CONCLUSIONI

Il presidente della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia propone che i seguenti punti, dopo essere stati approvati e eventualmente modificati dalla commissione, vengano inseriti nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

Politica commerciale comune (PCC)

1. ritiene che la prossima Conferenza intergovernativa debba prevedere di migliorare la competitività dell'Unione europea quale elemento fondamentale ai fini dello sviluppo della crescita e della creazione di posti di lavoro, cosa che si tradurrà in livelli di ricchezza e di benessere più elevati per tutti gli europei;
2. esprime soddisfazione per una serie di modifiche proposte dalla Convenzione agli attuali articoli sulla PCC del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e segnatamente:
 - a. l'inserimento della PCC tra le questioni di competenza esclusiva dell'Unione, il che comporta una partecipazione paritetica di tutte le istituzioni dell'Unione al processo decisionale e all'attuazione di tale politica dell'Unione,
 - b. l'applicazione della procedura legislativa (ossia votazione a maggioranza qualificata e codecisione con il PE) alle proposte legislative autonome finalizzate all'attuazione della PCC,
 - c. l'inclusione degli investimenti esteri diretti nel campo di applicazione della PCC e degli accordi commerciali concernenti il commercio dei servizi e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale nelle proposte autonome,
 - d. il fatto che la PCC verrà condotta nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;
3. rileva con preoccupazione che sono state mantenute determinate disposizioni del trattato di Nizza concernenti gli accordi internazionali in materia di commercio, disposizioni che non dovrebbero essere modificate affinché i negoziati commerciali non rimettano in discussione le regole interne dell'Unione europea in questi settori:
 - a. il mantenimento della regola dell'unanimità per la negoziazione e conclusione di accordi concernenti la circolazione di persone e gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale e i servizi culturali e audiovisivi,
 - b. il mantenimento delle deroghe agli accordi di competenza esclusiva dell'Unione concernenti il commercio dei servizi culturali e audiovisivi, i servizi didattici, i servizi sociali e quelli relativi alla salute umana, che rientrano nell'ambito della competenza condivisa e che quindi richiedono la ratifica da parte di almeno 26 organismi (ossia Stati membri e PE),
 - c. la possibile esclusione del PE da qualsiasi coinvolgimento giuridico in questi controversi settori decisionali, relegando così un'istituzione dell'Unione, il Parlamento europeo, a

semplice comitato consultivo intergovernativo nella fase di trasmissione regolare dei dati dalla Commissione ad entrambi gli organismi;

Accordi internazionali concernenti la PCC

4. accoglie favorevolmente il riconoscimento da parte della Convenzione (Art.III-227) della competenza esclusiva dell'Unione in settori di competenza esterna esplicita (quali PCC, politica monetaria, ricerca, ambiente, cooperazione allo sviluppo ecc.), ma anche di competenza implicita nei casi in cui la conclusione di un accordo sia necessaria per conseguire un obiettivo dell'Unione;

5. esprime il proprio sconcerto per l'articolo della Convenzione sulla procedura (articolo III-227), che è oscuro, complesso e probabilmente incompatibile con la parte I del trattato costituzionale approvato dal Consiglio europeo di Salonicco; invita la prossima CIG a chiarire, in relazione alla PCC:

a. se il consenso del PE (parere conforme) così come formulato all'articolo III-227, par.7, lettera e) si applichi esclusivamente alle proposte legislative autonome o anche alle altre proposte cui fa riferimento l'articolo III-217, par. 4,

b. se il riferimento ad evitare di pregiudicare le "disposizioni specifiche" previste nell'articolo procedurale di pertinenza sulla PCC (cui viene fatto riferimento nell'art. III-227, par. 1), vale a dire la votazione all'unanimità del Consiglio per una moltitudine di settori, sia o meno conforme alla procedura di consultazione riconosciuta al PE dall'articolo III-227, par. 7, secondo comma,

c. se in caso di intese orizzontali (quali concorrenza, appalti pubblici o commercio di sostanze inorganiche) sia richiesta l'approvazione o la semplice consultazione del PE,

6. è del parere che in settori quali ricerca e sviluppo tecnologico, cooperazione spaziale o cooperazione allo sviluppo, cui si applicano sia il principio di competenza condivisa sia la procedura legislativa (codecisione e VMQ), debba essere chiarito se sia necessario il previo parere conforme del PE per la conclusione di un accordo;

7. ritiene che il riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo III-227, par. 11, secondo cui il PE "è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura", sia privo di contenuto e che aggravi ulteriormente il deficit democratico di questo delicato settore che necessita legittimità democratica; chiede pertanto alla prossima CIG di definire in modo concreto il ruolo del PE in tutte le fasi che portano alla conclusione di un accordo internazionale;

Energia e Trattato EURATOM

8. prende atto della proposta della Convenzione di realizzare una politica dell'Unione sull'energia con base giuridica propria, dotata delle procedure di codecisione e di VMQ, che rientri nel settore di competenza condivisa e sia finalizzata a garantire un funzionamento efficace del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promovendo nel contempo l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

9. è del parere che sia necessario precisare la portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo di pertinenza (III-157, par. 2) secondo comma), che mutua

dal capitolo sull'ambiente la regola dell'unanimità per il Consiglio e la consultazione del PE, laddove ipotizza il caso della "scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo";

10. ritiene che la politica energetica diventerà sempre più una grandezza derivata della politica climatica e chiede pertanto che alla politica climatica sia dato il rango di politica costituzionale inserendo all'articolo III-157 la seguente frase:

1a) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra conformemente alle esigenze della politica climatica;

11. è alquanto sconcertata dalla scelta della Convenzione di mantenere il trattato Euratom come trattato separato, lievemente modificato da un protocollo allegato alla parte III del trattato costituzionale; tale scelta della Convenzione non è linea con la posizione del PE del 13 aprile 2000, in cui si afferma che "occorre inserire un nuovo capitolo consolidato nel trattato CE, garantendo un ruolo al Parlamento per quanto riguarda la legislazione in materia nucleare";

12. ribadisce la propria posizione secondo cui il trattato Euratom:

a) essendo di natura intergovernativa, può non essere conforme alla logica della Convenzione,

b) nell'istituire la propria tariffa doganale comune, può non essere compatibile con la competenza esclusiva dell'Unione per questo settore,

c) in quanto intrattiene le relazioni esterne per proprio conto, non è in linea con l'azione esterna dell'Unione,

d) poiché mantiene le proprie disposizioni istituzionali e conduce azioni e politiche separate in materia di ricerca e cooperazione, può non essere compatibile con la logica del trattato costituzionale,

e) negoziando e concludendo per proprio conto accordi internazionali, può non essere in linea con la procedura di cui all'art. III-227.

13. invita la prossima CIG a chiarire i summenzionati punti critici e a trasferire gli aspetti della ricerca del trattato EURATOM all'apposita sezione del trattato costituzionale.

Ricerca e sviluppo tecnologico e politica spaziale

14. esprime soddisfazione per il fatto che la Convenzione abbia aggiunto un nuovo articolo sulla politica spaziale europea (III-155) all'attuale versione del trattato; tuttavia, è dell'opinione che la Convenzione abbia perso una buona occasione per modificare gli articoli di pertinenza e rendere più efficace questa sezione, conformandola alla logica della competenza condivisa; pertanto, la prossima CIG dovrebbe occuparsi dei seguenti aspetti:

a. la ricerca di base dovrebbe essere inclusa;

b. il protocollo sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), allegato al trattato di Nizza, dovrebbe venire riesaminato in previsione del collegamento del "Fondo di ricerca carbone e acciaio", recentemente istituito, al programma quadro secondo la procedura legislativa (ossia codecisione e VMQ);

c. i programmi specifici e il programma quadro necessitano di essere coordinati in modo più efficace e andrebbe proposto un meccanismo di incentivi nuovo, che trasformi la ricerca finanziata con fondi pubblici (bilancio CE) in prodotti industriali;

15. invita la prossima CIG ad introdurre nel trattato costituzionale il concetto di area di ricerca europea, in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie possano circolare liberamente e a stanziare i fondi necessari all'attuazione dello spazio europeo della ricerca, ad integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale.

Altre politiche

16. esprime soddisfazione per il fatto che siano state affrontate dalla Convenzione talune questioni inerenti alla portata, ai mezzi e alle procedure in materia di reti transeuropee, di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi e alla sezione sull'industria.

15 luglio 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatrice per parere: Caroline F. Jackson

PROCEDURA

Nella riunione dell'8 luglio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Caroline F. Jackson.

Nella riunione dell'8 luglio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione: Alexander de Roo (presidente f.f.), Mauro Nobilia e Guido Sacconi (vicepresidenti), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Dorette Corbey, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di Bernd Lange), Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Marialiese Flemming), Eija-Riitta Anneli Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, María Sornosa Martínez, Astrid Thors, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

CONCLUSIONI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Paragrafo 1

1. si compiace del fatto che sia l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Unione che il principio di integrazione ambientale siano stati infine ripristinati nel progetto di Costituzione, e sostiene la proposta del Commissario Wallström di aggiungere alla futura Costituzione un Protocollo sullo sviluppo sostenibile;

Paragrafo 2

2. ritiene che la Parte III del progetto di Costituzione sulle politiche dell'Unione debba essere aggiornata e resa coerente con il principio di sviluppo sostenibile, in particolare nelle politiche in materia di agricoltura, coesione, trasporti e commercio; sottolinea inoltre che è essenziale che tutte le misure ambientali, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di utilizzazione della terra, siano adottate con votazione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio conformemente alla procedura di codecisione con il Parlamento (articolo III-125, parte 2) per consentire all'UE di far fronte alle nuove sfide ambientale in materia;

Paragrafo 3

3. sottolinea l'importanza della responsabilità delle istituzioni dell'UE nei confronti dei propri cittadini e la necessità che essi e le loro organizzazioni possano accedere ai tribunali europei, in particolare nel settore ambientale, in linea con la Convenzione ONU/ECE di Aarhus;

8 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Joseph Daul

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatore per parere Joseph Daul.

Nelle riunioni del 10 luglio e 8 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (presidente), Albert Jan Maat (vicepresidente), Lutz Goepel (in sostituzione di Joseph Daul, relatore per parere), Gordon J. Adam, Niels Busk, Ilda Figueiredo (in sostituzione di Christel Fiebiger), Willi Görlach, María Izquierdo Rojo, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Astrid Lulling (in sostituzione di Elisabeth Jeggle), Véronique Mathieu, Xaver Mayer, Agnes Schierhuber e Eurig Wyn (in sostituzione di Danielle Auroi).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha esaminato la parte III del progetto di Costituzione e in particolare gli articoli relativi alla politica agricola comune. Si compiace dell'estensione della procedura di codecisione a questa politica e dell'abbandono della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Ciò nondimeno, la commissione ritiene che alcuni articoli del progetto di Costituzione debbano essere aggiornati per tener conto dell'evoluzione della PAC dall'adozione del trattato di Roma nel 1957, mentre altri abbiano bisogno di essere chiariti ai fini di una chiara definizione dei rispettivi poteri di ciascuna delle istituzioni dell'Unione.
2. L'elaborazione della Costituzione avrebbe dovuto costituire l'occasione per separare l'agricoltura dalla pesca (**Articolo III-121**), dato che quest'ultima dispone, dal 1976, di una politica comune.
3. La commissione ritiene inoltre che la formulazione prescelta per definire il campo di applicazione della legge e della legge quadro sia sufficientemente ampia per consentire una vasta applicazione della codecisione (**Articolo III-127**). Ciononostante, occorrerà vedere come questa disposizione sarà applicata nella pratica.

Dato che questo articolo riguarda gli obiettivi della PAC, è un peccato che la Convenzione non abbia potuto prendere in considerazione il loro aggiornamento, dato che l'**articolo III-123** non fa che riprendere integralmente il testo del trattato CE. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone una nuova redazione che tiene conto dei nuovi orientamenti figuranti nella revisione intermedia, sui quali il Parlamento si è espresso il 5 giugno 2003. Il paragrafo 1 di tale articolo potrebbe essere redatto nel modo seguente:

"1. *Le finalità della politica agricola comune sono:*

- a) *sostenere nell'Unione europea un'agricoltura multifunzionale, che rispetti l'ambiente e i paesaggi, favorisca la diversità biologica, assicuri lo sviluppo razionale della produzione agricola per mezzo di un ricorso giudizioso al progresso tecnico e favorisca un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,*
- b) *assicurare condizioni di vita paragonabili e un livello di reddito equo alla popolazione agricola e rurale, grazie in particolare all'attuazione di una politica di sviluppo rurale e al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,*
- c) *regolare e stabilizzare i mercati ed evitare le crisi,*
- d) *garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,*
- e) *assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori,*
- f) *favorire la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari".*

5. In ordine all'**articolo III-124**, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ritiene che il secondo comma del paragrafo 2 dovrebbe essere completato per

sottolineare che la preferenza comunitaria è un elemento essenziale della PAC, la quale *"deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo III -123], compreso il rispetto della preferenza comunitaria, e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.*

6. L'estensione della procedura di codecisione a più di 79 settori (tra cui l'agricoltura) rispetto ai 34 precedenti, comporta la scomparsa della procedura di consultazione semplice, che era la norma per la PAC. Pertanto, alcuni temi a cui si applicava tale procedura, come la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, sono ormai esclusivamente di competenza del Consiglio, che agisce su proposta della Commissione. Il Consiglio, in effetti, adotterà per queste misure regolamenti europei o decisioni europee. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone quindi una nuova redazione dell'**articolo 127, paragrafo 3:**

"3. Il Parlamento e il Consiglio possono delegare alla Commissione, a norma dell'articolo 35, l'esecuzione delle leggi e delle leggi quadro relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative...".

In questo modo, il Parlamento o il Consiglio potranno revocare nei termini fissati dalla legge la delega concessa alla Commissione se non sono d'accordo con le misure da essa adottate. Di conseguenza, questa stessa procedura dovrebbe essere applicata all'**articolo III-126**, paragrafo 2, relativo alla concessione di aiuti alle aziende agricole.

"2. La concessione di aiuti può essere autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo III-127, paragrafo 3:

- a) *per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,*
- b) *nel quadro di programmi di sviluppo economico,*
- c) *per lo sviluppo rurale".*

7. Sono altresì necessarie altre modifiche minori, come la soppressione dell'ultimo paragrafo dell'articolo III-127, relativo al perfezionamento attivo, che non è consono a un testo costituzionale. Parimenti, **l'allegato I** di cui all'articolo III-122, paragrafo 3, potrebbe includere prodotti tradizionali che rientrano nell'attività agricola come il sale. Bisognerebbe poter rivedere tale allegato in modo più semplice rispetto alla procedura formale di revisione della Costituzione.

CONCLUSIONI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:

1. si compiace della proposta della Convenzione europea di estendere la codecisione del Parlamento europeo alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché alle altre disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune; chiede tuttavia che le lacune che permangono in materia di codecisione nel settore agricolo, soprattutto agli articoli III-126, comma 2 e III-127, paragrafo 3, vengano colmate nel quadro della conferenza intergovernativa;
2. chiede in questo contesto che alcuni temi cui si applicava sinora la procedura di consultazione semplice e che, nel progetto di Costituzione della Convenzione per quanto riguarda il settore agricolo, in particolare all'articolo III-127, paragrafo 3, sono sinora considerati come oggetto di regolamenti o di decisioni del Consiglio, possano in futuro fare parte dei poteri di esecuzione della Commissione solo qualora una delega sia stata previamente concessa dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito di una legislazione adottata in codecisione;
3. auspica che gli obiettivi della PAC siano aggiornati per tener conto della recente evoluzione di tale politica e, in particolare, del suo ruolo multifunzionale rispetto agli stessi agricoltori, dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dei consumatori; chiede altresì che la Costituzione faccia riferimento alla preferenza comunitaria;
4. auspica che l'allegato I recante l'elenco dei prodotti cui si applica la PAC possa essere aggiornato con una procedura più semplice rispetto alla revisione costituzionale formale e sia completato, ad esempio, dall'inclusione del sale prodotto secondo metodi tradizionali;
5. esorta la Conferenza intergovernativa a riprendere la proposta della Convenzione europea di estendere le competenze del Parlamento europeo in materia di bilancio eliminando la distinzione attualmente esistente tra spese obbligatorie, che sinora hanno essenzialmente riguardato il settore agricolo, e spese non obbligatorie.

8 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Struan Stevenson

PROCEDURA

Nella riunione dell'8 luglio 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatore per parere Struan Stevenson.

Nelle riunioni del 9 luglio e 8 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 7 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Struan Stevenson (presidente e relatore per parere), Brigitte Langenhagen (vicepresidente), Elspeth Attwooll, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, Carlos Lage, Giorgio Lisi, Ioannis Marinos, Manuel Pérez Álvarez e Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

CONCLUSIONI

La commissione per la pesca invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. ritiene che la politica comune della pesca abbia avuto una grande evoluzione negli ultimi vent'anni e costituisca attualmente una politica comunitaria settoriale a pieno titolo dotata di obiettivi specifici;
2. deplora l'assenza nel progetto di Costituzione di una sezione o di un gruppo di disposizioni autonome concernenti segnatamente la politica comune della pesca e dell'acquacoltura;
3. respinge l'approccio figurante in particolare nel secondo comma dell'articolo III-121 del progetto di Costituzione, che persiste in una visione riduttiva di tale politica assegnandole un ruolo accessorio rispetto alla politica comune dell'agricoltura anziché riconoscere chiaramente il carattere autonomo della PCP;
4. deplora l'assenza nel progetto di Costituzione di una definizione degli obiettivi specifici della politica comune della pesca e fa presente che alcune delle finalità enunciate all'articolo III-123 riguardano soltanto la politica agricola comune, anche se l'articolo in questione è inteso a disciplinare indifferentemente l'agricoltura e la pesca;
5. ritiene che i grandi obiettivi della politica comune della pesca debbano essere ancorati nel testo della futura Costituzione, in particolare quello di consentire uno sfruttamento durevole delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali;
6. si compiace della prevista estensione della procedura legislativa ordinaria (codecisione) alle "disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca", il che può costituire una base adeguata per conferire al Parlamento un ruolo effettivo nella procedura decisionale sui grandi orientamenti applicabili al settore, segnatamente in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, regime di controllo e di esecuzione, condizioni di accesso alle acque e alle risorse e commercializzazione dei prodotti della pesca, politica strutturale e gestione della capacità della flotta, organizzazione comune dei mercati e dell'acquacoltura;
7. rileva nondimeno che la formulazione del paragrafo 2 dell'articolo III-127 è troppo vaga, data la mancanza di una definizione degli obiettivi specifici della politica comune della pesca e chiede un chiarimento sulla portata di tale disposizione;
8. manifesta la propria preoccupazione in merito all'inserimento degli aiuti nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo III-127 del progetto di Costituzione

(regolamenti o decisioni del Consiglio), il che costituisce un regresso rispetto alla procedura attuale; chiede che l'adozione delle misure relative agli aiuti da accordare al settore della pesca e dell'acquacoltura sia soggetta alla procedura legislativa ordinaria (codecisione);

9. deplora il fatto che il progetto di Costituzione riservi al Consiglio le decisioni concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, dato che attualmente questa attribuzione esclusiva del potere esecutivo al Consiglio si basa su un atto di diritto derivato suscettibile di essere modificato dalla procedura legislativa; chiede quindi la soppressione di tale riferimento nel paragrafo 3 dell'articolo III-127;
10. chiede che lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) sia menzionato tra i fondi a finalità strutturale cui fa riferimento l'articolo III-117 del progetto;
11. chiede che l'approvazione del Parlamento (parere conforme) sia obbligatoria per l'adozione di tutti gli accordi internazionali di pesca e ritiene che il paragrafo 7 dell'articolo III-227 del progetto potrebbe costituire un notevole progresso per quanto concerne il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di tali accordi.

15 luglio 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Rijk van Dam

PROCEDURA

Nella riunione dell'8 luglio 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere Rijk van Dam.

Nella riunione dell'8 luglio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 24 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione: Rijk van Dam (vicepresidente, presidente f.f. e relatore per parere), Sylviane H. Ainaridi, Rolf Berend, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Christine de Veyrac, Jean-Maurice Dehousse (in sostituzione di Danielle Darras), Jan Dhaene, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Catherine Guy-Quint (in sostituzione di Ewa Hedkvist Petersen), Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski, Giorgio Lisi, Nelly Maes, Emmanouil Mastorakis, Erik Meijer, Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, Joaquim Píscarreta (in sostituzione di James Nicholson), Samuli Pohjamo, Reinhard Rack, Dana Rosemary Scallon, Agnes Schierhuber (in sostituzione di Dieter-Lebrecht Koch), Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Hannes Swoboda (in sostituzione di Wilhelm Ernst Piecyk), Ari Vatanen, Herman Vermeer e Mark Francis Watts.

CONCLUSIONI

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Conclusione 1

Il Parlamento europeo ha esaminato il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa così come era stata preparata dalla Convenzione europea. Nel rilevare che la Convenzione ignora il turismo, importante futuro settore d'azione, il Parlamento chiede alla Convenzione di porre rimedio all'omissione nel capitolo I e nel capitolo III.

10 luglio 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Anders Wijkman

PROCEDURA

Nella riunione del 1° luglio 2003 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatore per parere Anders Wijkman.

Nella riunione del 9 luglio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso, all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Joaquim Miranda (presidente), Margrietus J. van den Berg (vicepresidente), Anders Wijkman (vicepresidente e relatore), Jean-Pierre Bebear, Yasmine Boudjenah, John Bowis, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Colette Flesch, Michael Gahler (in sostituzione di Jürgen Zimmerling), Georges Garot (in sostituzione di Marie-Arlette Carlotti), Bashir Khanbhai (in sostituzione di Luigi Cesaro), Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Paul A.A.J.G. Lannoye, Miguel Angel Martínez Martínez, Hans Modrow, Luisa Morgantini, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Agnes Schierhuber (in sostituzione di Fernando Fernández Martín) e Maj Britt Theorin

CONCLUSIONI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. plaude alla decisione del Consiglio europeo di Salonicco di accogliere il progetto di Costituzione, provvisoriamente adottato dalla Convenzione il 13 giugno 2003, come base per il dibattito dei governi degli Stati membri nell'ambito della Conferenza intergovernativa, ed invita i governi degli Stati membri ad approvare unicamente modifiche limitate al fine di migliorare il testo della Convenzione;
2. chiede alla CIG di sostituire l'attuale titolo della Parte III, Capo IV con "Politica comune di cooperazione allo sviluppo, Cooperazione con i paesi terzi e Aiuto umanitario", al fine di garantire una coerenza con gli altri titoli, vale a dire "Politica estera e di sicurezza comune" e "Politica commerciale comune";
3. ritiene della massima importanza che l'eradicazione della povertà sia stata inclusa nel progetto di Costituzione come obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE;
4. ritiene che la Costituzione dovrebbe inoltre includere esplicitamente i principi fondamentali della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE, vale a dire il partenariato, l'uguaglianza tra i partner, l'appropriazione delle strategie di sviluppo da parte dei paesi e delle popolazioni interessate e la partecipazione di tutti i segmenti della società, ivi compresa la società civile;
5. accoglie favorevolmente l'istituzione, nel progetto di Costituzione, del principio in base al quale deve essere garantita la coesione fra i vari settori di azione esterna nonché la coerenza tra azioni esterne e politiche interne e le politiche attuate dall'Unione europea suscettibili di avere ripercussioni sui paesi in via di sviluppo, debbono essere coerenti con i suoi obiettivi di cooperazione allo sviluppo;
6. sottolinea l'importanza dell'aiuto umanitario per le relazioni esterne dell'Unione europea, ed accoglie favorevolmente l'inclusione di una specifica sezione sull'aiuto umanitario nel progetto di Costituzione; ritiene tuttavia che l'aiuto umanitario dovrebbe essere gestito in conformità con il principio di neutralità; si rammarica per il fatto che la Convenzione non faccia riferimento a questo punto e chiede alla CIG di modificare tale disposizione di conseguenza; ritiene che il coinvolgimento di risorse di difesa militari e civili in missioni umanitarie dovrebbe essere limitato a circostanze eccezionali, allorché si reputi necessario sostenere le organizzazioni umanitarie nella

fornitura dell'aiuto;

7. sottolinea che l'Unione e gli Stati membri devono continuare a condividere la competenza in materia di politica di sviluppo affinché le politiche di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente e che le procedure di esecuzione devono essere armonizzate in relazione a paesi o regioni specifici; accoglie favorevolmente la disposizione del progetto di Costituzione che promuove il principio di complementarità; sottolinea che i programmi e gli stanziamenti delle risorse dell'Unione dovrebbero essere concepiti e gestiti conformemente a un'impostazione strategica a lungo termine, basata su obiettivi di sviluppo;
8. rileva che la Convenzione ha dato un chiaro segnale a favore dell'inclusione del FES nel bilancio generale dell'UE, richiama che il Parlamento formulava da lungo tempo, ed esorta la Commissione a presentare senza indugio le opportune proposte legislative e di bilancio per permettere tale inclusione nel bilancio garantendo nel contempo che i fondi non siano deviati verso altre regioni o obiettivi;
9. chiede alla CIG di chiarire il campo di applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea facendo esplicito riferimento a "tutti i paesi in via di sviluppo";
10. deplora che la Convenzione abbia istituito una disposizione volta a istituire un *Corpo europeo volontario di aiuto umanitario*, che potrebbe condurre all'invio di giovani senza esperienza e inadeguatamente formati in regioni in cui sarebbero confrontati con mansioni e situazioni che non sarebbero in grado di gestire, e pertanto chiede alla CIG di sopprimere o modificare tale disposizione del progetto di costituzione;
11. sottolinea che per le operazioni di aiuto umanitario dovrebbe essere altresì osservato l'importante principio di neutralità;
12. esorta la CIG ad includere nelle disposizioni di applicazione generale per le azioni esterne dell'Unione, la "governance" e "l'approvvigionamento di beni pubblici globali" come obiettivi comuni delle azioni esterne dell'Unione europea;
13. esorta la CIG a inserire nella sezione relativa alla cooperazione allo sviluppo "il principio di partenariato" attuato in base ai principi fondamentali di uguaglianza dei partner, di proprietà delle strategie per lo sviluppo da parte dei paesi e delle popolazioni interessate e di partecipazione nel favorire l'integrazione di tutti i segmenti della società, ivi comprese le organizzazioni della società civile;
14. chiede alla CIG di aggiungere lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà quali obiettivi principali della politica commerciale;

15. esorta la CIG a considerare l'adozione di misure volte a creare una situazione in cui l'UE, come regola generale, parla con voce univoca nel quadro di istituzioni multilaterali;
16. esorta la CIG ad inserire nella Costituzione l'obbligo per gli Stati membri e l'Unione di promuovere attivamente l'esecuzione degli obiettivi concordati nel contesto dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali, e per la Commissione di promuovere il coordinamento delle azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore dell'aiuto umanitario.

3 settembre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatrice per parere: Lone Dybkjaer

PROCEDURA

Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Lone Dybkjaer.

Nella riunione del 1° settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente), Marianne Eriksson (vicepresidente), Olga Zrihen Zaari (vicepresidente), Jillian Evans (vicepresidente), Marie-Hélène Gillig (in sostituzione di Helena Torres Marques), Lissy Gröner, Karin Jöns (in sostituzione di Mary Honeyball), Christa Klaß, Astrid Lulling, Maria Martens, Christa Prets, María Rodríguez Ramos, Miet Smet, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Anne E.M. Van Lancker (in sostituzione di Fiorella Ghilardotti).

CONCLUSIONI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. sottolinea che la Convenzione ha portato a termine il suo compito e che la parità tra i sessi è parte integrante del progetto di trattato costituzionale;
2. esprime soddisfazione per l'inserimento dell'uguaglianza tra i valori dell'Unione europea, come espresso nell'articolo I-2, per la promozione della parità tra donne e uomini nell'articolo I-3, per il fatto che il principio della parità tra uomini e donne sia giustamente considerato un articolo orizzontale III-1 e che la lotta ad ogni forma di discriminazione, inclusa quella sessuale, sia anch'essa propriamente inserita come un articolo orizzontale III-1 bis;
3. osserva che questo è il risultato del grosso lavoro di un piccolo numero di persone e che il rapporto numerico tra uomini e donne all'interno della Convenzione è stato inaccettabile. Una percentuale di donne pari al 17% non è garanzia di parità tra i sessi. Analogamente, la presenza di una sola donna contro dodici uomini all'interno del Presidium è fortemente contestabile;
4. deplora tuttavia che la parità dei generi e la lotta a qualsiasi forma di discriminazione in base al genere non sia stata inserita come competenza condivisa dell'UE nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione europea;
5. nota anche con rammarico che la Convenzione non ha incorporato nel capitolo istituzionale un articolo che preveda una rappresentazione bilanciata delle donne e degli uomini all'interno delle istituzioni comunitarie. Sebbene ogni Stato membro debba presentare per l'incarico di Commissario tre candidati rappresentanti entrambi i sessi, nella pratica siamo ancora lontani da tutto ciò;
6. deplora inoltre che non si sia approvata una base giuridica per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e i bambini;
7. sottolinea che il compito di garantire la parità tra i generi nel progetto di trattato costituzionale consisteva molto spesso nell'assicurare che tale documento non indebolisse l'*acquis* comunitario in materia;
8. plaude all'affermazione del Presidente della Convenzione, secondo cui l'intero testo

dovrebbe essere scritto in un linguaggio neutro per quanto riguarda gli aspetti di genere ed esorta il Parlamento europeo ad assicurare che tale impegno sia rispettato;

9. insiste affinché il Parlamento europeo, in quanto promotore della democrazia, dell'uguaglianza e dei diritti umani, assicuri che questi risultati siano mantenuti o rafforzati durante la Conferenza intergovernativa;
10. mette in guardia sul fatto che, se la parità tra i generi non dovesse comparire tra le priorità della Conferenza intergovernativa e nell'ultima stesura del trattato costituzionale, le donne di tutti gli Stati membri assumeranno probabilmente un atteggiamento molto scettico verso il risultato finale;
11. ricorda infine che un trattato costituzionale europeo, sebbene preveda al suo interno delle disposizioni per la parità tra i generi, non è sufficiente per il raggiungimento di questo obiettivo. Il trattato costituzionale, così come tutte le altre disposizioni per la parità tra i generi, deve essere applicato per divenire realtà. Il Parlamento europeo deve quindi sostenere la Commissione nei suoi sforzi di elaborare normative in tale settore, così come la maggioranza qualificata è un prerequisito per l'azione.

11 luglio 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)
(11047/2003 - C5-0340/2003 -2003/0902 (CNS))

Relatore per parere: Vitaliano Gemelli

PROCEDURA

Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Vitaliano Gemelli.

Nelle riunioni del 9 e 10 luglio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (vicepresidente), Felipe Camisón Asensio, Marie-Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Ioannis Marinos e María Sornosa Martínez.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. La preoccupazione principale della commissione per le petizioni, ossia che il cittadino europeo abbia effettivamente il diritto di presentare petizioni al Parlamento, è stata rispettata. I cittadini dell'Unione "godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione," compreso il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo (articolo I-8, paragrafo 2, quarto trattino). La Carta dei diritti fondamentali, Parte II del progetto di Costituzione, stabilisce all'articolo II-44 quanto segue:

“Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.”

2. Al Titolo II il progetto di Costituzione riconosce altri diritti fondamentali che concede unitamente al diritto di petizione, ossia il diritto di presentare petizioni nella propria lingua e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Ora, una cosa è una risposta, un'altra è la soluzione ad un problema specifico. Il progetto di Costituzione non dice nulla circa la forma di riparazione che può essere accordata a un cittadino europeo a seguito di una petizione.

Infrazione

3. La procedura di infrazione resta una delle possibilità offerte alla commissione per le petizioni nel caso in cui gli Stati membri non abbiano attuato o applicato adeguatamente nel diritto nazionale la legislazione dell'UE. Nel nuovo progetto di Costituzione si individuano disposizioni più dettagliate per diversi tipi di atti giuridici dell'Unione, che vanno dalle leggi europee, vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri, alle raccomandazioni e ai pareri, che non lo sono; il nuovo trattato prevede anche regolamenti delegati.
4. Restano tuttavia immutate le precedenti disposizioni dell'articolo 226 concernenti l'infrazione, ora contenute nell'articolo III-261. Tali disposizioni sono volte a garantire la conformità alle norme piuttosto che la riparazione e le procedure possono essere avviate soltanto dalla Commissione europea, presumibilmente, come avviene adesso, su base discrezionale. La Commissione può chiedere che la Corte di giustizia infligga una penalità a uno Stato membro che non rispetta la legislazione quadro.
5. Tali disposizioni, per quanto possano essere necessarie ed importanti, potrebbero essere di scarsa utilità per il firmatario della petizione, che in molti casi sarà obbligato a cercare una riparazione attraverso i sistemi giuridici nazionali soltanto dopo la conclusione di una procedura di infrazione, se questa viene conclusa in seno alla Corte di giustizia. In aggiunta al tempo che ciò richiederà, si devono prendere in considerazione anche gli eventuali costi, che in molti casi potrebbero essere proibitivi e impedire una riparazione effettiva. Le procedure di infrazione che si concluderanno prima di giungere alla Corte di giustizia saranno ancora meno utili per il singolo firmatario.
6. Se il Parlamento avesse il diritto, in determinate circostanze, di avviare una procedura di

infrazione o un'altra procedura collegata per mancato rispetto da parte di uno Stato membro dei suoi obblighi costituzionali, ne verrebbe rafforzata la capacità della procedura delle petizioni di fornire rimedi efficaci. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se il Parlamento potesse incaricare la Commissione di avviare la procedura di infrazione, eliminando così l'elemento della discrezionalità.

Cooperazione parlamentare

7. La maggior parte delle questioni sollevate con regolarità dai firmatari delle petizioni rientrano nel testo attuale nel capitolo della competenza condivisa (questioni ambientali, sicurezza e salute pubblica, politica sociale, libertà, sicurezza e giustizia, mercato interno, etc.). In considerazione del ruolo più esplicito che la Convenzione riconosce nel nuovo progetto di trattato ai parlamenti nazionali, e in particolare alle assemblee regionali, sarà possibile avere più spazio per mettere a punto, di concerto con tali parlamenti, mezzi efficaci per la soluzione delle questioni sollevate dalle petizioni, con soddisfazione del cittadino europeo.
8. Tuttavia, qualora non vi sia una chiara violazione del diritto europeo, il mezzo principale per ottenere riparazione continuerà ad essere di natura politica, in quanto si mirerà a convincere le autorità su cui il Parlamento europeo non può esercitare un'autorità diretta dei vantaggi inerenti all'adozione di un determinato corso d'azione.
9. Il nuovo progetto di Costituzione prevede numerosi impegni e promesse circa i diritti fondamentali del cittadino; numerose dichiarazioni nel Preambolo e nella parte dispositiva sottolineano la necessità di trasparenza e democrazia, il diritto a una buona amministrazione, etc. Nella nuova Costituzione, all'articolo I-46, paragrafo 4, è contenuta una disposizione originale che consente l'introduzione di leggi sulla base di una petizione, purché questa abbia il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione appartenenti ad un numero rilevante di Stati membri. Ciò costituisce certamente un progresso per quanto riguarda i diritti dei cittadini. Tuttavia, si chiede loro di rivolgersi alla Commissione invece di presentare la richiesta tramite il Parlamento. Questa impostazione è sbagliata e andrebbe corretta al fine di conferire all'Assemblea democraticamente eletta, che ha la responsabilità principale della rappresentanza, il ruolo che le compete.

Mediatore europeo

10. Anche se il nuovo progetto di Costituzione mantiene il Mediatore europeo e il suo ufficio con i relativi diritti e doveri, il testo esistente fa riferimento unicamente alla sua nomina da parte del Parlamento europeo (articolo I-48) invece che alla sua elezione da parte dei membri del Parlamento, come previsto dal nostro regolamento. "Elezione" è un termine preferibile per una carica basata sulla legittimità, l'integrità e la fiducia.

CONCLUSIONI

11. Comunque, l'omissione principale riguarda il diritto diretto alla riparazione mediante rimedi stragiudiziali, quale elemento che va di pari passo con il diritto a presentare petizioni. Il Parlamento potrebbe desiderare di prendere in esame tale questione in modo più approfondito nella Parte III del progetto di Costituzione per l'Europa.